

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

*(ART. 6, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113)*

PREMESSA

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Il Decreto Interministeriale n.132 del 30 giugno 2022 ne specifica lo schema tipo e i contenuti diversificandoli per numero di dipendenti (maggiore o minore di 50);

Il DPR 81/2022 recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione*" stabilisce che il PIAO assorbe i seguenti documenti:

- Piano dei fabbisogni del personale di cui all'art.6 D.Lgs.165/2001;
- Piano delle azioni concrete art.60-ter, del medesimo D.Lgs.165/2001
- Piano della performance di cui all'art.10, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs.150/2009;
- PTPCeT di cui all'art.1 commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della L.190/2012;
- POLA ex art.14, comma 1, della L.124/2015;
- Piano azioni positive di cui all'art.48, comma 1, del D.Lgs.198/2006.

quali misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il PIAO è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e agli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo".

Le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'art.6 del Decreto interministeriale.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1

Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Comune di Massa di Somma

Indirizzo: Via Veseri, 5

Codice fiscale/P.Iva: 95005090634/02985531215

Sindaco: Gioacchino Madonna

Numero dipendenti al 31.12.2023: 25

Numero abitanti al 31.12.2023: 5078

Sito internet: <https://www.comune.massadisomma.na.it/>

Pec: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it

SEZIONE 2

Valore Pubblico, performance e anticorruzione

- Sottosezione di programmazione e performance

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) del decreto:

a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

- Sottosezione di programmazione – rischi corruttivi e trasparenza (allegato 1)

Ai sensi dell'art.6 del n. 132 del 30.06.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, le aree relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Vedasi allegato 1

SEZIONE 3


Organizzazione e capitale umano

In conformità al D.M. 30 giugno 2022, n. 132 ed alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 dell'11 ottobre 2022, per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti fanno parte della sezione:

- struttura organizzativa (organigramma – struttura organizzativa)
- Piano triennale dei fabbisogni di personale (sintesi e allegato): (piano delle azioni positive – dotazione organica – programma fabbisogno personale – piano di formazione del personale)
- organizzazione del lavoro agile

- Sottosezione di programmazione e performance

COMUNE DI MASSA DI SOMMA ORGANIGRAMMA



Struttura organizzativa

La missione dell'Ente - che si declina nelle funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento - è assicurata dalla struttura organizzativa così composta:

I SETTORE (informatica, digitalizzazione, contenzioso, cultura, protezione civile) assegnato al segretario comunale p.t.:

- Contenzioso
 - Cultura
 - Digitalizzazione, informatica, rete intranet, aggiornamento e backup software Ente, contratti e regolamenti settoriali.
 - Protezione Civile (Gestione Nucleo Comunale e redazione ed aggiornamento Piani Comunali). Primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali ed antropiche, disastri ed emergenze sociali
 - Relazioni con il pubblico D.Lgs. 165/2001 in attuazione del L. 241/1990 (diritto di accesso, informazioni guida ai servizi, reclami)
- Ogni altra funzione/competenza attribuita da leggi e/o regolamenti

II SETTORE II Settore (ufficio Tecnico, patrimonio, ecologia, bollettazione, urbanistica, edilizia):

- Urbanistica/ tutela del territorio: pianificazione generale e pianificazione attuativa SUE Sportello Unico Edilizia privata: CILA, SCIA, PDC, SCA, ecc., autorizzazione scavi e occupazione suolo pubblico, dehors commerciali,
 - Tutela del paesaggio (autorizzazione paesaggistica); archivio urbanistico, cartografico e storico; toponomastica, catasto comunale
 - Gestione repressione fenomeno abusivismo edilizio
 - Condono: istruttoria pratiche e rilascio titoli edilizi.
 - Ecologia: Raccolta rifiuti, igiene urbana e ambiente, isola ecologica
 - Ambiente: tutela e registro rifiuti
 - Patrimonio: manutenzione e gestione beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile: alloggi ERP, scuole, strade, verde pubblico, impianti sportivi, bosco comunale, illuminazione pubblica; -Gestione giuridica locazioni del Patrimonio disponibile (Contratti, registrazioni/modifiche/cessazioni), vendite, concessioni, sgomberi, emergenza abitativa., valorizzazioni
 - Bollettazioni periodiche (Energia Elettrica, telefonia, Gas ed Acqua).
 - Cimitero: autorizzazioni e rilascio titoli edilizi
 - Fondi regionali
 - Abbattimento Barriere Architettoniche
 - Statistiche, contratti e regolamenti settoriali.
 - Relazioni con il pubblico D. lgs. 165/2001 in attuazione del L. 241/1990 (diritto di accesso, informazioni guida ai servizi, reclami)
- Catasto Incendi
Ufficio Vas
Rapporti con Agenzia del Demanio
Sportello unico delle imprese, SUAP, Commercio.
manutenzione ordinaria stradale
Datore di lavoro D.Lgs.81/2008
Ogni altra funzione/competenza attribuita da leggi e/o regolamenti

III SETTORE (ragioneria, finanziario, tributi, servizi sociali, polizia locale)

-Bilancio, Gestione economica e patrimoniale con tenuta dell'inventario beni mobili ed immobili, gestione entrate, verifica e gestione contabile delle entrate e delle spese, gestione attività finanziarie (mutui, prestiti, obbligazioni), rapporti con la tesoreria, verifica equilibri finanziari;

-Entrate: Controllo analogo su concessionario riscossione, validazione ruoli, entrate extratributarie, economato, acquisto materiale di consumo.

- Affari economici del personale e degli amministratori comunali: stipendi, liquidazioni previdenziali, contribuzioni. -Obblighi fiscali

-Supporto Nucleo di Valutazione per controllo di gestione.

-Revisore dei Conti: supporto e collaborazione

-Cimitero: liquidazione contributi consortili

- Gestione economica locazioni del Patrimonio disponibile (Riscossione, morosità, segnalazione al settore competente),

-Statistiche, contratti e regolamenti settoriali

-Servizi Sociali: Assistenza Sociale, Evasione Scolastica, Rapporti con il Tribunale, Tutele e Curatele, rapporti con L'Ente d'Ambito NA24 per l'erogazione dei servizi sociale, misure a favore dell'inclusione sociale

- Pagamento quote partecipazione EIC, Ambito NA3 Rifiuti, Asmel, ANCI.

- Convenzione servizio CAF e controllo attività

Polizia Municipale: Viabilità, controllo al Codice della Strada, segnaletica stradale.

- Vigilanza sull'attuazione ed osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi (controllo sugli abusivismi commerciali e di polizia sanitaria per la tutela di alimenti e degli ambienti di lavoro; controllo sui veicoli inquinanti, inquinamento acustico, discariche abusive, controllo terreni, pascoli, ecc.)

- Abusivismo edilizio (vigilanza – sopralluoghi – informative di reato – verbali di ottemperanza/inottemperanza relativi alle ordinanze di abbattimento/sgombero)

-Polizia giudiziaria: Controllo e repressione reati; indagini a carattere giudiziario.

- Caccia/Apposizione visto tesserini venatori, ritiro-consegna presso Città metropolitana

- Infortunistica stradale.

- Funzioni ausiliarie di P.S.

- Polizia Amministrativa,

- Accertamenti residenze ai fini anagrafici e tributari;

- Rilascio Passi Carrabili

- Adempimenti D.C.2017.Abusi

- Relazioni con il pubblico D.lgs. 165/2001 in attuazione del L. 241/1990 (diritto di accesso, informazioni guida ai servizi, reclami)

Ogni altra funzione/competenza attribuita da leggi e/o regolamenti

IV SETTORE (Lavori pubblici , PNRR):

Opere e lavori pubblici:

Progettazione, richiesta pareri, direzione dei lavori, sicurezza, collaudo, espropri.

Programma annuale e triennale opere pubbliche - Aggiornamenti e Variazioni;

- Istruttorie e disciplinari affidamenti incarichi esterni

- Validazione e/o Verificazione dei Progetti

- Indizione e convocazione conferenze dei servizi relative ad opere pubbliche

- PNRR

- Osservatorio Opere Pubbliche

- Predisposizione Bandi di Gara

-Agricoltura e Foreste

- Relazioni con il pubblico D. lgs. 165/2001 in attuazione del L. 241/1990 (diritto di accesso, informazioni guida ai servizi, reclami)

-Statistiche, contratti e regolamenti settoriali

Ogni altra funzione/competenza attribuita da leggi e/o regolamenti

V SETTORE (servizi demografici, servizi scolastici, personale, segreteria, eventi, messi)-

Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente; gestione anagrafe residenti estero e anagrafe; ufficio rilascio C.I.

-Stato Civile

-Elettorale, Referendum

-Leva militare

-Giudici Popolari

-Gestione sportello rilascio certificazioni demografiche e stato civile

- Servizio autentica firme e copie;

Verifica autocertificazioni

-Polizia Mortuaria: Servizi e trasporti funebri, disciplina sepolture, trasporti salme, inumazioni, esumazioni, ecc. disciplina trasporto salme e regolamentazione

-Protocollo (Tenuta, Gestione dei flussi documentali, Registro giornaliero del protocollo generale)

-Censimento della popolazione

-Ufficio Statistica-

- Statistiche, contratti e regolamenti settoriali

-Servizi Scolastici (Rifezione, Trasporto, Borse di Studio)

- Affari generali, gestione amministrativa di deliberazioni, determinazioni dirigenziali ordinanze sindacali e relativi archivi correnti;

- Rapporti con gli organi istituzionali e enti esterni

- Affari giuridici del personale (organigramma, carriera, gestione e verifica presenze e assenze, servizio ispettivo, anagrafe delle prestazioni, dimissioni, pensionamenti inquadramenti, procedure di mobilità, retribuzioni contrattuali, denunce assicurative, buoni pasto) e degli amministratori, adempimenti connessi al CCDI, Concorsi, Assunzioni, Formazione, Contratti di lavoro, Relazioni sindacali, Rinnovo LSU, Rapporti di lavoro occasionale,

-Lavoro, centralino, Gestione copiatrici/fax comunali

- Servizio pulizia casa comunale.

- Eventi

- Gestione dell'Albo Pretorio informatico e relativa pubblicazione e contenuti del sito istituzionale

- Segreteria Nucleo di Valutazione

- Statistiche, contratti e regolamenti settoriali

- Sport, Turismo, Tempo libero, contributi.

Relazioni con il pubblico D. lgs. 165/2001 in attuazione del L. 241/1990 (diritto di accesso, informazioni guida ai servizi, reclami)

- Servizio Notifiche: Messi comunali

Ogni altra funzione/competenza attribuita da leggi e/o regolamenti

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

L'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 113/2021 dispone in merito al Piano integrato di attività e organizzazione; il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 ne specifica lo schema tipo e i contenuti diversificandoli per numero di dipendenti (maggiore o minore di 50); il DPR 81/2022 recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione*" stabilisce che il PIAO assorbe i seguenti documenti:

- Piano dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 D.Lgs.165/2001;

La programmazione delle risorse finanziarie necessarie per la formulazione delle previsioni della spesa di personale nel bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale è contenuta nella sezione operativa del DUP 2024-2026, sul quale si è espresso già il parere, favorevole, del Revisore dei Conti.

In tale sede è stata effettuata la verifica della corretta applicazione anche di quella complessa serie di regole (turn over, limiti spesa triennio 2011-2013, spesa potenziale massima ex articolo 33 del DL 34/2019, ricognizione eccedenze, eccetera) cui soggiace il Piano dei Fabbisogni del Personale. Infatti il Dup 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile illustra quanto numericamente è espresso nella deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 giusta deliberazione consiliare n.7 del 03/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile anche quale limite di spesa alla programmazione stessa.

La presente Sezione del Piao, relativa alla Organizzazione e Capitale Umano, contiene la programmazione strategica a valle del bilancio cioè successivamente alla sua approvazione e tenendo conto dei suoi limiti numerici.

I funzionari E.Q. hanno dichiarato l'inesistenza di eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.165/01.

Capacità assunzionali a tempo indeterminato

Per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato:

- nella Tabella 1 dell'art.4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono riportati i valori soglia/limite di spesa di personale. Una volta individuati i valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, è necessario calcolare il rapporto tra le spese di personale (al lordo delle componenti escluse come definite, nel tempo, dalla circolare n. 9/2006 della RGS e dalla Corte dei Conti) e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE): in base alle specifiche definizioni date nell'art.2 del D.P.C.M. 17/03/2020;
- il rapporto spesa personale/entrate correnti calcolato dall'Ente deve essere poi confrontato con i valori soglia riportati nelle Tabelle, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza;
- il Comune di Massa di Somma (appartenente alla fascia e) popolazione compresa tra 5000 e 9999 abitanti), si trova ad avere un rapporto spesa personale/entrate correnti al netto del FCDE, pari al "21,96" prendendo come riferimento l'ultimo rendiconto approvato (2022);
- Trattasi pertanto di valore inferiore al corrispondente valore soglia indicato nella tabella 1 ("valore soglia più basso"), pari al 26,9%: per tali ragioni, è possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto **approvato, per assunzioni a tempo indeterminato**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione giusta

nota prot.n.5463 del 16/04/2024, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza, ossia **fino al citato 26,9%**. A decorrere dal 2025 il valore soglia per questo comune è pari al 30.9%

- I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DPCM, risulta superiore a detto valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 (29,6 e 30,9) non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Entrate correnti 2020 €4.179.479,57	Entrate correnti 2021 € 3.988.953,71	Entrate correnti 2022 €3.971.746,95	Media €4.046.726,74
FCDE 2022			€580.317,69
Totale (EC-FCDE)			€3.466.409,05
Rapporto spesa personale/media			21,96%
Spesa personale 2022			€761.331.89
Cessazioni 2024			3 dipendenti cat.C con decorrenza: 01/03/2024 01/06/2024 01/07/2024
Cessazioni 2025			
Cessazioni 2026			

Come si evince dalla tabella soprastante, il rapporto tra spese di personale e ed entrate correnti nette, per l'anno 2024, ammonta al 21,96%: l'Ente pertanto potrebbe procedere teoricamente a nuove assunzioni nel limite della somma di €143.054,23 per l'anno 2024. Tale possibilità incontra ovviamente un limite nella sostenibilità finanziaria dell'operazione:

Anno 2024				
Categoria giuridica	Profilo professionale	Assunzione	Modalità	Regime orario
D	Funzionario E.Q.	Art.110 Tuel	Selezione pubblica	Full time
D	Funzionario E.Q.	t.i.	Scorrimento graduatoria in subordine concorso pubblico	Full time
C	Istruttore	Art.90 Tuel	Selezione pubblica	Part time 33,33%
C	Istruttore amministrativo-contabile	Legge 68/99	concorso pubblico	Part time al 55%

Anno 2025				
Categoria giuridica	Profilo professionale	Assunzione	Modalità	Regime orario
C	Istruttore amministrativo	t.i.	Scorrimento graduatoria in subordine concorso pubblico	Full time
C	Istruttore	Art.90 Tuel	Selezione pubblica	Part time 33,33%
Anno 2026				
Categoria giuridica	Profilo professionale	Assunzione	Modalità	Regime orario

Dotazione organica

Per Categoria e profilo professionale

AREA FUNZIONARI ED E.Q.	Profilo professionale	Posti previsti	Coperti	Vacanti
	E.Q. Amministrativo	3	2	1
	E.Q. Tecnico-Urbanistico	2	1	1
	E.Q. Contabile	1	1	0
	E.Q. Socio-Assistenziale	1	1	0
	E.Q. Vigilanza	2	1	1
	E.Q. Tecnico – Urbanistico part-time al 50%	1	0	1

AREA ISTRUTTORI	Profilo professionale	Posti previsti	Coperti	Vacanti
	Istruttore Tecnico-Urbanistico	1	1	0
	Istruttore Amministrativo	4	2	2
	Istruttore Amministrativo- contabile part-time 55% (L.68)	1	0	1
	Istruttore Tecnico-urbanistico part-time al 50%	3	3	0
	Istruttore Ragioniere	1	1	0
	Agente di Polizia Municipale	4	3	1
	Istruttore part-time al 50%	1	0	1
	Istruttore part-time al 33,33%	1	1	0

AREA OPERATORI ESPERTI	Profilo professionale	Posti previsti	Coperti	Vacanti
	Operatore esperto	2	1	0
	Operatori esperti part-time 50%	5	5	0

- Performance (allegato 2)

Il D.Lgs.150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente, un piano programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Con delibera di G.C.n.28/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG 2024-2026, contenente l'articolazione in capitoli sia delle risorse dell'entrata sia degli interventi della spesa, con indicazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Settore;

Gli obiettivi di performance sono finalizzati alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'Ente, esplicitati dal Consiglio Comunale nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e quindi dettagliano i contenuti degli obiettivi operativi e strategici del DUP. Gli obiettivi sono proposti dal Segretario Generale e comprendono sia OBIETTIVI STRATEGICI, generali, coerenti con il programma di Governo e con il DUP, sia OBIETTIVI OPERATIVI, individuati per i diversi settori a seconda delle differenti competenze che verranno perseguiti da parte del Responsabile del settore con l'apporto del personale assegnato.

Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi possono essere soggetti a variazioni in corso d'anno. I responsabili di settore possono proporre le modifiche al Segretario generale per il successivo adeguamento del PIAO. Gli obiettivi di performance sono articolati per Settore e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili.

L'assegnazione degli obiettivi consente ai responsabili una gestione:

- Trasparente;
- Pianificata, nei tempi e nelle fasi di realizzazione;
- Praticabile, in quanto condivisa con la struttura;
- Misurabile, in termini di qualità e quantità;

- Verificabile, nei risultati finali e nelle responsabilità, al termine del relativo periodo di esercizio;

Gli obiettivi da perseguire per il periodo 2024-2026, sono riportati nell'allegato PDO.

Accanto a ciascun responsabile viene indicato il peso percentuale di budget assegnato in sede di contrattazione decentrata.

Ai sensi dell'art.4bis del D.L.13/2023, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, provvedono ad assegnare ai titolari di posizione organizzativa responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal Segretario Comunale sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

- Piano delle azioni positive (allegato 3)

Il Piano delle azioni positive è stato assorbito nella sottosezione 2.2.3 "Gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'uguaglianza di genere" del [Piano integrato di attività e organizzazione \(Piao\)](#)

- il Piano delle azioni concrete: la *L. 19 giugno 2019, n. 56* "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ha previsto all'*art. 1* due nuovi strumenti per realizzare interventi di miglioramento dell'attività della Pubblica Amministrazione:

- l'istituzione del "Nucleo della Concretezza"
- l'approvazione del "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni".

Il Nucleo è una struttura unica, realizzata a livello centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" è unico e centralizzato ed è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali).

I singoli Enti non hanno dunque competenze o oneri specifici se non quelli relativi a:

- dare attuazione alle misure contenute nel piano
- fornire supporto alle attività del Nucleo, se richiesti
- rispondere ad eventuali osservazioni contenute nei verbali di sopralluogo del Nucleo entro 3 giorni
- comunicazione al nucleo, entro 15 giorni, delle misure attuative.

- Piano del lavoro agile

Al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile e definire le misure organizzative, in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, con il Decreto Legge n.34 del

19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), configurato, inizialmente, quale sezione del Piano della performance. A seguito dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, i contenuti relativi alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, confluiscono nel presente ed unico documento di programmazione. Con l'emanazione del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, il lavoro agile non rappresenta più uno strumento di contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid-19, bensì una possibilità per la Pubblica Amministrazione volta a favorire l'aumento della produttività, consentendo, al contempo, il miglioramento dei servizi resi all'utenza e l'equilibrio della vita professionale e privata. Dunque, di pari passo con l'evoluzione della situazione epidemiologica e con le conseguenti disposizioni normative, il legislatore ha definitivamente archiviato l'esperienza dello Smart Working di tipo emergenziale, in favore di un regime regolatorio del lavoro agile basato sul contratto individuale di lavoro e nel rispetto delle più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Con il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021 sottoscritto in data 16/11/2022, il lavoro agile è stato contrattualizzato, ponendo l'accento sul fatto che si tratta ormai di una modalità di organizzazione del lavoro ordinaria al pari delle altre.

In quest'ottica questo Comune provvederà ad avviare il procedimento e le relazioni sindacali necessarie a darvi attuazione, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 24 giugno 2022 (c.d. D.M. Piao) adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il quale indica il contenuto minimo dell'organizzazione del lavoro agile da inserire nel PIAO.

In particolare, ciascun Piano deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi da parte degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- 3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

SEZIONE 4

Monitoraggio

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L.80/2021 nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

- su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del TUEL, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

Sezione PIAO - PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE (ALLEGATO 3)

Aggiornamento 2024-2026

(Art.7 D.Lgs. n. 196/2000)

PREMESSA

In ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246” le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani azioni positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

L’art.48 del suddetto D.lgs.n.198/2006 avente ad oggetto “azioni positive nelle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 articolo 7 comma 5) dispone tra l’altro che *le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongono piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.*;

Una corretta politica della parità e delle pari opportunità non può che muoversi su due direzioni ugualmente cruciali e strategiche nell’obbiettivo di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle donne e degli uomini nell’ambito lavorativo.

Da un lato occorre affrontare le condizioni di disagio o di marginalità che scaturiscono da problematiche di tipo individuale e soggettivo e che sono rapportabili a fattori relazionali, psicologici, familiari, di percorso di vita e di carriera, nell’ottica che il miglioramento della vita lavorativa rappresenta un indice di efficacia del sistema alla pari degli indicatori economici più usuali.

Dall’altro vanno proposti interventi strutturali, di cambiamento di alcune regole organizzative e di gestione delle risorse umane, capaci di rendere operativa la trasformazione individuale che, nei margini del possibile, si può richiedere ai singoli dipendenti.

Se, infatti, i programmi di recupero individuale accrescono le competenze utili, l’autostima e la capacità di relazionarsi attivamente con il proprio ambiente di lavoro, essi rischiano di suscitare aspettative incontrollate ed ulteriori disagi laddove non si riscontrino le opportunità strutturali di trasformazione della propria posizione lavorativa. D’altro canto ogni intervento istituzionale ed organizzativo che non poggi su un ampio consenso e una forte condivisione rischia di trovare difficoltà ed ostacoli che ne impediscono, di fatto, ogni realizzazione.

Si ritiene, dunque, fondamentale che, il Piano di Azioni Positive debba presentare una configurazione tale che garantisca l’equilibrio e l’interconnessione tra gli interventi avviati sul versante sia individuale che strutturale.

MONITORAGGIO DOTAZIONE ORGANICA

ARTICOLO 1

Finalità

Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento della effettiva parità giuridica, economica e di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna.

Con il presente Piano Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

- alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
 - gli orari di lavoro;
 - all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
- all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

ARTICOLO 2

Analisi della struttura del personale

Attualmente sono in servizio presso il Comune di Massa di Somma n.22 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n.8 a tempo parziale) n.2 a tempo determinato (di cui n.1 a tempo parziale) e il Segretario Comunale.

L'analisi della attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente quadro:

Lavoratori Cat. "D" = n.3 di sesso maschile e n.2 di sesso femminile;

Lavoratori Cat. "C" = n.9 di sesso maschile e n.1 di sesso femminile;

Lavoratori Cat. "B" = n.5 di sesso maschile e n.2 di sesso femminile;

ARTICOLO 3

Formazione del personale

I Piani di formazione dovranno tener conto delle esigenze di ogni Servizio, consentendo pari opportunità a uomini e donne di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento; ciò significa che dovrà essere valutata la possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.

Incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/ professionali.

Orari di lavoro

Valutare soluzioni per particolari necessità di tipo familiare o personale nel rispetto di un equilibrio fra esigenze di servizio dell' Amministrazione e richieste dei dipendenti; favorire agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. Rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti, assicurandone la tempestività.

Sviluppo carriera (professionalità)

Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche. Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.

Commissioni di concorso e bandi di selezione

In tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sarà assicurata la presenza di un terzo dei componenti di sesso femminile. Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sarà garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne senza alcuna discriminazione nei confronti delle donne.

Diffusione informazioni sulle pari opportunità

Promozione e diffusione di tutte le informazioni di particolare interesse per il personale dipendente per tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro e i temi delle pari opportunità; incentivare le informazioni al personale attraverso gli strumenti informatici (es: comunicazioni interne tramite posta elettronica etc).

ARTICOLO 4

Durata del piano

Il Piano rappresenta una sottosezione del PIAO, ha durata triennale e viene aggiornato ogni anno. Esso verrà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.



Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



ALLEGATO 1

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

INDICE

Premessa

PTPCeT

ALLEGATI

MODULI

Premessa

In data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Il Decreto Interministeriale n.132 del 30 giugno 2022 ne specifica lo schema tipo e i contenuti diversificandoli per numero di dipendenti.

Le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'art.6 del Decreto interministeriale.

La sotto sezione del PIAO **Rischi corruttivi e trasparenza è disciplinata dall'art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132.**

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici, questa sottosezione del PIAO è stata approvata con la procedura seguente:

- pubblicazione di un avviso pubblico sul sito internet comunale e all'albo pretorio in data 10/04/2024, con invito a cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale a formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive della corruzione che l'Amministrazione avrebbe valutato prima della approvazione del PIAO 2024-2026.

Questa sottosezione del PIAO è redatto sulla base dei contenuti evidenziati nel PNA 2013, nella determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, della delibera Anac n.1208 del 22/11/2017 ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione", della delibera Anac n.1074 del 21/11/2018 ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", della delibera Anac n.215 del 26 marzo 2019 e della delibera Anac n.1064 del 13/11/2019 PNA 2019 e suoi allegati, delle delibere **Anac n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022**, n. 605 del 19 dicembre 2023 - Aggiornamento 2023 PNA 2022.

La sezione Rischi corruttivi e trasparenza:

- rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

- è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi;

- non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Tra i contenuti necessari di questa sezione del PIAO vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del

d.lgs. 97/2016). L'ANAC raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Art.1

Soggetti coinvolti nell'adozione della sezione di PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza" (PPCeT)

La proposta di questa sezione del PIAO è predisposta, sulla base delle indicazioni di cui in premessa, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della sopra citata legge n.190/2012, è stato individuato con deliberazione di G.C.n.73 del 30/12/2016 nella figura del Segretario Comunale pro-tempore, pubblicata sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Altri contenuti-Corruzione",

La redazione della presente sezione di Piao, prevede il massimo coinvolgimento dei responsabili dei Settori dell'Ente. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

È obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione garantire, nel tempo, all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e successivi e di misure organizzative, il monitoraggio e la verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

Per assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli *stakeholder* esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, con nota del 01/02/2024 prot.n.1777 è stato redatto avviso pubblico rivolto ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi, finalizzato all'attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere contributi per la sua formazione. Alla data del 15/04/2024 non è pervenuta alcuna osservazione.

Fanno parte integrante e sostanziale del Piano di prevenzione della corruzione:

- le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale individuate con il P.N.A.;
- le delibere/determine Anac in materia di anticorruzione;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti comunali aggiornato con deliberazione di G.C.78 del 24/11/2023;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.4/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi strategici del nuovo Piano:

- valorizzazione delle misure di trasparenza già contenute nel Piano precedente, e implementazione del tasso di trasparenza dell'amministrazione e della *compliance* sulle richieste di accesso civico da verificare attraverso gli indicatori previsti dal Piano della *performance*, previa precisazione –alla luce dell'entrata in vigore del GDPR e del d.lgs. 101/2018 che lo ha recepito, dei limiti afferenti il rispetto della riservatezza dei dati personali;

- implementazione delle attività formative rivolte al personale e attuazione della misura della rotazione ordinaria, da misurare attraverso gli indicatori contenuti nel Piano della *performance*;
- progettazione delle azioni relative al monitoraggio del Piano, con l'indicazione delle attività, dei tempi, dei ruoli e delle informazioni da rendere al responsabile della prevenzione della corruzione (reportistica), integrando il sistema anticorruzione con il sistema dei controlli interni in una logica di funzionale concorrenza degli stessi al miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente

Art. 2

Il responsabile anticorruzione

La norma (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012) prevede che negli enti locali *“il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.*

Il PNA sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *“dovere di collaborazione”* dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo RPC) nel Comune di Massa di Somma è il Segretario Comunale p.t. dell'Ente.

Il RPC esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a. predispone una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito *“Amministrazione Trasparente”*;
- b. avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione, elabora le misure a presidio dei rischi specifici, condividendole con i responsabili dei settori, predispone la proposta della competente sezione del Piao e le eventuali modifiche;
- c. comunica agli uffici le misure da adottare e le relative modalità;
- d. verifica l'efficace attuazione delle misure anticorruzione e di trasparenza e la loro idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e. organizza e presidia il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nella sezione rischi corruttivi del piao per vigilare sulla sua attuazione
- f. definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- g. individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- h. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) all'individuazione delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi;
- i. può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, in caso di riscontrata criticità, di dare per iscritto specifica motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento;
- j. può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

- k. indica al nucleo di valutazione i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- l. quale responsabile per la trasparenza:
 - svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza

Con la deliberazione n. 840/2018, poi con il PNA 2019 – allegato 3 infine con il documento [“Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”](#), l'Anac ha precisato meglio competenze, funzioni ed obblighi del Rpct.

Inoltre, nell'ambito delle misure per prevenire, contrastare e reprimere terrorismo e riciclaggio, il RPCT viene individuato con il presente atto quale “Gestore”, a cui gli addetti degli uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi del DM Interno 25 settembre 2015. Si fa riserva di definire con specifico provvedimento le procedure interne di valutazione secondo i criteri definiti nel citato decreto. Il gestore dovrà abilitarsi presso il portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia.

Art.3

Ruolo e responsabilità dei responsabili di P.O.

Ogni responsabile di P.O. è designato quale referente per la prevenzione della corruzione per il settore, di cui ha la direzione e la responsabilità, sia diretta che indiretta.

Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile di p.o. esercita le seguenti attività:

- a) fornisce al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l'integrazione delle misure previste nel Piao anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;
- b) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- c) assicura l'attuazione delle misure nei processi di competenza
- d) effettua il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali secondo le indicazioni del piao – sezione rischi corruttivi e trasparenza, nonché in ordine al rispetto delle misure di prevenzione, ed adempiono agli obblighi di comunicazione ivi previsti
- e) promuove e divulga anche tra i dipendenti le prescrizioni e le misure contenute nel Piao nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verifica l'attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piao, al RPCeT;
- f) partecipa con il responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del piano di formazione e all'individuazione dei dipendenti cui sono destinate le azioni formative;
- g) regola l'istruttoria dei procedimenti amministrativi mediante atti, circolari e direttive interne;
- h) redige gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, sulla base della check list predisposta;
- i) adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti e attua ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in proprio possesso;

- j) si astiene in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al segretario comunale, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- k) Dovrà tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

I processi e le attività previsti in questa sezione di PIAO integrano gli obiettivi del ciclo della performance.

In sintesi:

L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare

Art.4

L'organo di indirizzo politico

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3).

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione di questa sezione di piao e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgono l'intero personale.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, intende perseguire i seguenti **obiettivi di trasparenza sostanziale**:

1- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

2- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario anche dei seguenti documenti di programmazione strategico gestionale:

- Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Piano della Performance.

A dimostrazione di tale coerenza, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, utili al conseguimento degli obiettivi strategici di prevenzione e contrasto della corruzione:

- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti; PPCETT, misure di prevenzione, etica, legalità e gli effetti dell'integrità su benessere organizzativo;
- proseguire le attività poste in essere nell'ambito del sistema dei controlli amministrativi interni, in particolare esecuzione di controlli sull'attività svolta nell'ambito delle aree di rischio mediante reportistica e controlli a campione;
- garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni;
- incrementare l'informatizzazione dei flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e informazioni.

Art.5

Compiti dei dipendenti

Tutti i dipendenti che operano in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, dovranno operare nel rispetto del Piano “**Rischi corruttivi e trasparenza**” e degli altri documenti ad esso collegati e provvedere alla loro esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi della normativa vigente, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al proprio responsabile ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I dipendenti devono:

- denunciare al responsabile del Servizio di appartenenza gli atti, le azioni ed i comportamenti che possono evidenziare rischi di corruzione;
- adeguare la propria attività a quanto ivi stabilito.

Art.6

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione coadiuva il RPCT nella verifica della corretta applicazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte dei responsabili.

In particolare, ai fini dell'attribuzione della indennità di risultato ai responsabili di P.O., sarà valutata l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza dell'anno di riferimento.

Art.7

Analisi del contesto esterno

L'Aggiornamento del Piano prevede che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. L'inquadramento del contesto presume, quindi, un'attività attraverso la quale è possibile far emergere le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa normalmente e tranquillamente verificarsi all'interno dell'Ente in virtù delle molteplici specificità territoriali, collegate alle dinamiche sociali, economiche e culturali ma anche alle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

La contestualizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 consentirà di individuare e contrastare il rischio corruzione dell'ente in modo più efficace.

Il comune di Massa di Somma ha una popolazione di circa 5.200 abitanti. Il contesto socio economico è caratterizzato da un'economia basata su piccole aziende agricole e artigianali; la maggior parte degli abitanti è impegnato nei servizi; significativa è l'occupazione nell'agricoltura specie per i prodotti ortofrutticoli di qualità, come il pomodorino "del piennolo del Vesuvio D.O.P."; sono altresì presenti piccoli esercizi commerciali.

Il territorio comunale rientra nell'ambito della provincia di Napoli che, come noto e come emerge anche dalla *Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata dal Ministro dell'Interno Miniti al Parlamento per l'anno 2016 e trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018*, rappresenta, insieme a tutto il territorio della Regione Campania, un contesto particolarmente a rischio per ciò che concerne i fenomeni criminosi.

Il panorama criminale della provincia di Napoli rimane connotato da una fortissima effervescenza a causa di una continua rimodulazione degli equilibri criminali, significativamente alterati dai numerosi arresti operati dalle Forze di Polizia e dalla contestuale collaborazione processuale di numerosi pregiudicati, determinando un contesto composito: da una parte gruppi che riuscirebbero a restare compatti, mantenendo il potere economico sul territorio e dall'altra clan eterogenei con capacità criminale limitata rispetto ai primi, che si aggregerebbero in funzione delle specifiche finalità. Rispetto al capoluogo, si avverte maggiormente l'interesse dei clan ai settori amministrativi, economici e finanziari cercando commistioni con la Pubblica Amministrazione.

Nell'area vesuviana, in particolare a San Giuseppe Vesuviano e zone limitrofe, risultano attivi i clan coalizzati dei "Fabbrocino" e "Cava". In tale quadro si segnala che: a Sant'Anastasia e Pollena Trocchia operano i clan "Anastasio-Castaldo" e "Panico-Terracciano-Viterbo", attualmente contrapposti ai "Cuccaro" di Barra. Nei comuni di Cercola e Massa di Somma operano residuali componenti del depotenziato clan "Ponticelli" oltre ad appartenenti agli alleati sodalizi dell'area orientale di Napoli "De Luca Bossa" e "Cuccaro". Il comprensorio di Volla è controllato dal clan "Veneruso"; nei centri di Portici e San Sebastiano al Vesuvio opera il clan "Vollaro" (Vol.1, pag.146-150)

Art.8

Analisi del contesto interno

L'inquadramento del contesto interno all'Ente richiede un'attività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri dell'Ente, ovvero a quelli collegati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Gli organi di governo del Comune di Massa di Somma sono i seguenti:

SINDACO	Gioacchino Madonna
GIUNTA COMUNALE	
Vice Sindaco	Nicola Manzo
Assessore	Giuseppina Iorio
Assessore	Agostino Nocerino
CONSIGLIO COMUNALE	
Consigliere comunale	Iorio Giuseppina
Consigliere comunale	Manzo Nicola
Consigliere comunale	Zeno Graziano
Consigliere comunale	Nocerino Agostino
Consigliere comunale	Ciriello Vincenzo
Consigliere comunale	Oliviero Carmine
Consigliere comunale	Scarpato Rosanna
Consigliere comunale	De Luca Cicale Valenitna
Consigliere comunale	Esposito Salvatore
Consigliere comunale	Boccarusso Vincenzo
Consigliere comunale	Fanelli Maria
Consigliere comunale	Di Paola Nicola

Per quanto riguarda la struttura burocratica professionale, attualmente sono in servizio presso il Comune di Massa di Somma n.13 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, n.9 a tempo indeterminato e parziale, n.2 a tempo determinato e parziale e il Segretario Comunale.

La macrostruttura organizzativa attualmente si articola nei seguenti 5 settori, oltre a eventuali servizi in forma associata:

- I Settore (informatica, digitalizzazione, contenzioso, cultura, protezione civile) assegnato al segretario comunale p.t.
- II Settore (ufficio Tecnico, patrimonio, ecologia, bollettazione, urbanistica, edilizia);
- III Settore (ragioneria, finanziario, tributi, servizi sociali, polizia locale);
- IV Settore (Lavori pubblici, PNRR);
- V Settore (servizi demografici, servizi scolastici, personale, segreteria, eventi, messi)

Si precisa che i settori sono retti da personale inquadrato nella categoria giuridica D, titolari di posizione organizzativa in base al CCNL vigente per il comparto Regioni ed Autonomie locali;

- il Segretario comunale, in servizio presso questo Comune dal 03/01/2017, sulla base della deliberazione di G.C.n.73 del 30/12/2016 è Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È altresì componente unico dell'UPD.

Art.9

Struttura del P.T.P.C.

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la strategia di prevenzione della corruzione; esso, in base alla originaria definizione del PNA 2013, "è un documento

di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, definite dall'ente, coordinando gli interventi".

il PNA fornisce linee di indirizzo vincolanti per l'analisi del rischio corruttivo assicurando l'uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione, ma garantisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni nel definire esse stesse la propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a raggiungere lo scopo, coerentemente con le proprie caratteristiche dimensionali ed organizzative, e tenendo conto del contesto in cui si trovano ad operare.

Tenuto conto del forte impatto organizzativo che l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione comporta, nella stesura del presente Piano si è tenuto conto delle peculiarità organizzative e dimensionali dell'Ente, del contesto esterno ed interno, nell'ottica di assicurare una effettiva e concreta sostenibilità della realizzazione delle misure proposte, nel quadro degli strumenti di programmazione del comune.

L'art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 dispone che il piano di prevenzione della corruzione "*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*". In pratica, è richiesto che l'individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruttivo sia preceduta da una analisi dell'organizzazione e delle sue regole di funzionamento, finalizzata ad individuare il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo.

Si è provveduto ad una completa mappatura dei processi, inserendo le nuove aree di rischio.

Si è molto lavorato con i responsabili dei settori nella condivisione della finalità del processo di gestione del rischio, che non implica valutazioni sulle qualità dei soggetti addetti ai vari processi ma sulle eventuali disfunzioni organizzative dell'ente e dei processi di lavoro.

In ragione di ciò la struttura del P.T.P.C. si sviluppa nelle seguenti fasi:

- 1) mappatura delle aree a rischio corruzione;
- 2) mappatura dei processi all'interno di ciascuna area;
- 3) identificazione e valutazione del rischio;
- 4) gestione, trattamento del rischio e identificazione delle misure di prevenzione;
- 5) definizione del processo di monitoraggio sulla realizzazione del piano.

Per gli enti locali il PNA prevede che debba rimanere l'attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente avendo presente che sarà necessario - ove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance - presidiare anche i processi di particolare rilievo. I processi sono mappati secondo l'ordine di priorità suggerito da ANAC:

- processi interessati dal PNRR e dalla gestione di fondi strutturali;
- processi in cui sono gestite risorse finanziarie;
- processi oggetto di obiettivi di performance;
- processi connotati da un ampio livello di discrezionalità;
- processi con notevole impatto socio-economico;
- processi risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto.

Sono pertanto previste le seguenti "Aree di rischio":

- 1)Area acquisizione e progressione del personale
- 2)Area contratti pubblici
- 3)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 4) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- 5) Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni;
- 7) Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine;
- 8) Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso;
- 9) Governo del territorio, all'interno della quale viene inserita l'attività della pianificazione urbanistica;
- 10) Accertamenti tributari;
- 11) Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati;
- 12) Attività di trattamento rifiuti
- 13) Gestione risorse finanziarie del PNRR e dei fondi strutturali

- **Mappatura delle aree che risultano potenzialmente a rischio di corruzione**

Sono confermate le seguenti **“AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE/GENERALI”** precedentemente individuate:

- **La mappatura dei processi**

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei processi ad esse afferenti.

L'attività di mappatura dei processi ha riguardato la maggior parte delle attività di competenza del comune di Massa di Somma, poiché l'ente, di piccole dimensioni, ha poche risorse umane, le quali, tra l'altro, provvedono alle necessità prioritarie operative ed organizzative.

Essa ha coinvolto tutti i titolari di posizione organizzativa che hanno provveduto all'individuazione dei processi di loro competenza. L'aggiornamento della mappatura è stata svolta insieme con il segretario comunale/RPC.

Preso atto della mappatura dei procedimenti che caratterizzano il Comune di Massa di Somma, si è proceduto (utilizzando i parametri di cui sopra) alla valutazione dell'analisi del contesto interno ed esterno quale presupposto logico in funzione delle successive misure di prevenzione. Il contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera. Come evidenziato da ANAC l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Il contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera. Come evidenziato da ANAC l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

In tema di analisi del contesto esterno, appare quindi rilevante evidenziare quanto segue: il comune di Massa di Somma ha una popolazione di circa 5.200 abitanti. Il contesto socio economico è caratterizzato da un'economia basata su piccole aziende agricole e artigianali; la maggior parte degli abitanti è impegnato nei servizi; significativa è l'occupazione nell'agricoltura specie per i prodotti ortofrutticoli di qualità, come il pomodoro *“del piennolo del Vesuvio D.O.P.”*; sono altresì presenti piccoli esercizi commerciali

Il contesto interno si riferisce alla propria organizzazione. In dettaglio, l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle 4 responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. In tema di analisi del contesto interno appare quindi rilevante evidenziare quanto segue: il comune è costituito da 21 dipendenti; nel corso degli ultimi cinque anni non ci sono stati episodi di corruzione/mala gestione, né dissesto o squilibrio di bilancio; nessun procedimento della Corte dei Conti e nemmeno richieste di chiarimento o indagini di alcun tipo.

- **Individuazione e valutazione del rischio**

Nella fase di individuazione degli “eventi rischiosi” l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”.

Il RPCT ha coordinato un gruppo di lavoro composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative. Data la dimensione organizzativa dell'ente, il gruppo di lavoro ha svolto l'analisi per singoli “processi”.

Per ogni processo, sono stati individuati tutti i rischi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un “Registro degli eventi rischiosi”. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso. L'elenco dei rischi afferenti ai processi mappati è riportato nell'allegato 1.

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: 1) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; 2) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo

L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

- 1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 2) mancanza di trasparenza;
- 3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- 5) scarsa responsabilizzazione interna;
- 6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- 7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- 8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due. Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Come suggerito dal PNA 2019, nell'analisi del livello di esposizione al rischio si è impiegato un approccio di tipo qualitativo, in base al quale l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, senza una loro rappresentazione finale in termini numerici.

In ordine ai criteri di valutazione del livello di esposizione al rischio, l'ANAC ritiene che gli stessi possano essere tradotti operativamente in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Gli indicatori individuati sono:

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;

2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;

4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;

5. livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi”.

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;

- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.)

Per ogni processo si è proceduto alla misurazione degli indicatori di rischio per pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PPCETT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra. I risultati della misurazione sono riportati nell'allegato 1 "Analisi dei rischi".

Gestione, trattamento del rischio e identificazione delle misure di prevenzione

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per mitigare il rischio*". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Le stesse non devono essere proposte in modo astratto, ma devono essere opportunamente progettate e scadenze a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la *sostenibilità* anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

Le misure di prevenzione si distinguono in misure "**generali**" e misure "**specifiche**".

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Le seguenti misure possono essere applicate sia come generali che come specifiche:

- misure di trasparenza;
- misure di controllo;
- misure di rotazione;
- misure di formazione;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- inconfiribilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- informatizzazione dei processi.
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- misure di segnalazione e protezione: tutela del whistleblower
- semplificazione;
- sensibilizzazione e partecipazione.

L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.

L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'amministrazione.

L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, i PPCETT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure

Le *misure generali* sono descritte nei paragrafi che seguono.

Misure ulteriori sono riportate nell'allegato 2.

Art.10

Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

- favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.

L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibili.

Ogni Responsabile di Servizio è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel rispetto del Decreto Legislativo n.33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

L'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PPCET in una "apposita sezione". Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Art. 11

Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente, titolare del potere sostitutivo non è stato nominato. Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo* tale potere si considera "attribuito al dirigente generale" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione". Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il segretario comunale. Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il "titolare del potere sostitutivo".

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario comunale.

Art.12

Rasa – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Tale obbligo informativo consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., fino alla entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel comune di Massa di Somma il RASA è il dipendente dott. Modestino Cicinelli.

Art.13

Il Responsabile della protezione dei dati-RPD. Modello delle relazioni

In attuazione della disciplina introdotta dal Regolamento UE 2016/679, e dalla correlata normativa interna di recepimento di cui al d.lgs. 101/2018, il Comune di Massa di Somma ha nominato, sulla base di un contratto di servizio stipulato all'esito di una procedura di consultazione del mercato, il RPD è il Dr.Raffaele Rosolia con sede legale Via Gasperi, 8 - Pagani (SA) - **e-mail:** raffaele@studiorosolia.it il quale in base alla normativa richiamata e alle indicazioni dell'Autorità

garante della protezione dei dati personali svolge stabile attività di collaborazione e supporto in materia di scelte organizzative e modalità di pubblicazione, gestione e conservazione dei dati personali.

Art.14

Accesso civico.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'art.5 del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 (*Freedom of Information Act – Foia*), che ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “decreto trasparenza” ha rafforzato tale istituto stabilendo che “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione

Art.15

Rotazione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Laddove la rotazione non sia possibile per la presenza di vincoli oggettivi, occorre prevedere delle misure alternative.

La dotazione organica del Comune di Massa di Somma è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.

Si stabiliscono le seguenti misure alternative:

- a) per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, attuazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al titolare del procedimento un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Resta fermo l'obbligo di effettuare la rotazione straordinaria per condotte di natura corruttiva ai sensi della **delibera Anac n.215 del 26 marzo 2019**.

Art.16

Formazione del personale

La formazione del personale è una misura strategica e obbligatoria per l'ente, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti corruttivi.

Il RPC definisce e predispone entro l'anno l'attività di formazione sulle materie di cui al presente documento e, in generale, sui temi della trasparenza, dell'etica e della legalità, tenendo in considerazione la struttura burocratica dell'ente e la sua dotazione organica.

Nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente si provvederà a fornire una formazione adeguata attraverso la partecipazione a corsi, prediligendo quelli gratuiti, ove possibile, e la somministrazione di webinar (seminari on-line) e di materiale didattico aventi ad oggetto specifici temi attinenti la prevenzione della corruzione.

Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i responsabili dei settori.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il responsabile della prevenzione della corruzione predispone un report annuale contenente il resoconto delle attività di formazione espletate.

Art.17

Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della l. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al RPC di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **DEVONO ASTENERSI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici; i responsabili di settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al segretario comunale; il segretario comunale formula la segnalazione riguardante la sua posizione al sindaco. Pervenuta la comunicazione spetta al Responsabile, e per i responsabili al Segretario, che l'ha ricevuta, valutare la presenza di una situazione di conflitto di interesse e disporre in merito per la conclusione del

procedimento assegnando la titolarità del provvedimento ad altro Responsabile e, solo ove ciò non sia possibile, provvedendo personalmente nell'ambito delle proprie competenze.

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il DPR 16 aprile 2013, n. 62 (con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 14) e al codice di comportamento dei dipendenti comunali ai quali si rimanda.

Si rammenta che le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a un procedimento disciplinare, con sanzioni applicabili in base ai principi di gradualità e proporzionalità, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 62/2013, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali o contabili o amministrative.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs.165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:

- a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

Art.18

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

L'art. 53, comma ter, del D.Lgs. 165/2001, dispone che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi i responsabili di settore e di procedimento devono prevedere l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma 1.

I responsabili di settore segnalano eventuali violazioni al responsabile per la prevenzione della corruzione per i successivi adempimenti consequenziali.

In caso di violazione del divieto, sono previste conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

Art.19

Whistleblower

Il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischietto") è colui che segnala questo rischio.

Ai sensi dell'art. 54bis del D.Lgs.165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L.190/2012 e modificato dalla Legge 179/2017, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Questo Comune ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate dall'indirizzo web <https://massadisomma.whistleblowing.it/>
La segnalazione si può altresì effettuare compilando l'apposito modulo di cui all'allegato modulo 4) consegnandolo in busta chiusa debitamente sigillata al RPC.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Art.20

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili titolari di p.o..

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto destinatario di un nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

I responsabili di p.o. provvedono a verificare a campione le dichiarazioni prodotte dai soggetti incaricati dagli stessi mentre il RPC verifica a campione le dichiarazioni prodotte dai singoli responsabili di p.o..

Art.21

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere in seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impegno;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o delle concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n.39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato dovrà presentare una dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all'art.35 bis. I responsabili competenti provvedono a verificare a campione le dichiarazioni prodotte dai soggetti

Art.22

Informatizzazione dei processi.

L'informatizzazione dei processi si inserisce nell'ambito delle misure per l'automazione, esecuzione, controllo e ottimizzazione di processi interni all'amministrazione, quale mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Si prevede, così, la tracciabilità delle fasi fondamentali del processo delle attività dell'amministrazione nonché l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali. Questo Ente, oltre al protocollo, ha avviato attivato la gestione informatizzata delle determinazioni e delle ordinanze.

Art.23

Protocolli di legalità e patti di integrità

In data 18 gennaio 2008, tra il sindaco del Comune di Massa di Somma ed il Prefetto di Napoli è stato stipulato il "Protocollo di legalità" in materia di appalti, attualmente vigente per le procedure di appalto di lavori di importo superiore ad € 250.000, subappalti di importo superiore ad € 100.000 e per le procedure di appalto di servizi e forniture di importo superiore ad € 50.000.

Con deliberazione di G.C.n.77/2019 è stato approvato il "**Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale**", che si allega a questo piano a formarne parte integrante.

Il RPC ha il compito di verificare che i responsabili di settore rispettino, per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le misure previste nei protocolli di legalità ed eventuali patti di integrità stipulati dall'Ente.

Art.24

Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C.n.78/2023, il Codice disciplinare di cui al CCNL comparto regioni ed enti locali del 16/11/2022, il Codice disciplinare di cui al CCNL segretari comunali 14.12.2010, costituiscono parte integrante del PPCET.

Tali strumenti rappresentano una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Art.25

Monitoraggio

Il monitoraggio del PPCET, inteso come osservazione e rilevamento di disfunzioni, attiene a tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il monitoraggio sulla realizzazione del Piano sarà effettuato dal RPC prioritariamente in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, in base al vigente regolamento sui controlli

interni, e in occasione dell'aggiornamento del Piano.

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Aggiornamento

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene **in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative** intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Art.26

Misure di prevenzione comuni a tutti gli uffici

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento, ove possibile, siano coinvolti almeno due soggetti ossia l'istruttore proponente ed il responsabile

b) nella formazione dei provvedimenti

- con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto. L'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- esplicitare la competenza provvedere e le norme di legge utilizzate nel processo decisionale;
- dichiarare l'assenza di conflitti di interessi anche potenziali.

c) nella redazione degli atti

- attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità in modo da rendere comprensibile il provvedimento

d) nei rapporti con i cittadini

- pubblicare i moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o da allegare all'istanza

e) nel rispetto della normativa

- comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisare l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, il titolare del potere sostitutivo, pubblicizzare nella corrispondenza il sito internet del comune www.comune.massadisomma.na.it;
- provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale per le procedure in economia;
- assicurarsi che il bene o la fornitura non siano presenti su consip e/o mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- assicurare e dare conto della rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;

-assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;

-assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

-verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, dando conto sempre dell'espletamento dell'indagine di mercato;

-verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

-validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;

-rispetto delle linee guida ANAC in materia di affidamento dei contratti pubblici.

g) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara.

-acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.

Art.27

Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione

La definizione delle aree di rischio obbligatorie e ulteriori, riportata nell'allegato 1, è aggiornata ad opera del RPC, con cadenza, ove possibile annuale.

Ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'allegato 2 e nei successivi aggiornamenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nel citato allegato.

Art.28

Sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della legge 190/2012.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è di competenza, esclusa la sanzione sino al rimprovero scritto, dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), al quale compete anche il rilascio dei pareri in ordine all'applicazione del Codice di Comportamento.

Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei Responsabili di Settore.

Allegati:

1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi

2 - Individuazione e programmazione delle misure

3 - Misure di trasparenza

3BIS- integrazione trasparenza Bandi di gara e contratti

4 – Check-list appalti

5 - Protocollo di legalità

6 - Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

7 - Codice di comportamento

SEZIONE TRASPARENZA

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto “Freedom of Information Act” - Foia, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”.

Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.

È la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto. Libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso

- l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PPCET in una “apposita sezione”.

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Obiettivi strategici

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Responsabili titolari di posizione organizzativa. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso la Conferenza dei Servizi tra i Responsabili, coordinata dal Responsabile della trasparenza.

Pertanto, si intendono realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza più elevato possibile entro il 2020.

Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home-page del sito istituzionale.

Per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale.

Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

Organizzazione

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente".

I soggetti responsabili della *trasmissione dei dati, e della loro pubblicazione e aggiornamento* sono individuati nei Responsabili di Area (indicati nella colonna G della Tabella allegata). Essi, in qualità di referenti per la trasparenza, coadiuvano, ciascuno per le rispettive competenze, il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013. Essi provvedono, ciascuno per le rispettive competenze, anche servendosi del personale ad essi assegnato, all'inserimento e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", assumendone la diretta responsabilità con il compito, altresì, di attuare ogni misura organizzativa necessaria per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza:

- coordina, sovrintende e verifica l'attività dei Responsabili incaricati;
- accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza compete l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso la verifica, con la collaborazione dei referenti della trasparenza, della completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il

Responsabile della Trasparenza sollecita i Responsabili competenti all'attuazione degli stessi, provvedendo, altresì, alla segnalazione degli inadempimenti all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, può essere oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

La verifica dell'attuazione degli adempimenti, previsti dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33, spetta al Nucleo di Valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione, l'aggiornamento, la completezza e l'apertura del formato di ciascun dato da pubblicare.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'ANAC.

Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 stabilisce *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Esso è disciplinato dall'art.5 del decreto 33/2013.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione. Saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" modelli di istanza da presentare agli uffici per esercitare le varie tipologie di accesso, al fine di facilitare la predisposizione da parte dell'utenza. Al fine di regolamentare l'esercizio del diritto viene istituito il registro dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, con indicazione dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso

Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

Nella tabella allegata si evidenziano gli obblighi di pubblicazione con indicazione di:

- Struttura responsabile della produzione del dato e Struttura Responsabile della pubblicazione del dato.

I contenuti delle colonne potranno essere oggetto di modifica – laddove ne ricorra la necessità – con provvedimento del RPCT.

Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità alla legge sulla Privacy italiana e al **GDPR** – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018.

Modulo 1

*Al responsabile del Settore competente
p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione*

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse collaboratori/consulenti

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____
P.Iva _____

DICHIARA

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Ente;
- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Massa di Somma e delle norme negli stessi contenute.

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma

Modulo 2

*All'Ufficio personale
E p.c. Al RPTC
Sede*

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dipendenti comunali

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____,
in qualità di

- responsabile di settore
- responsabile di procedimento

presso il Comune di Massa di Somma

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegare fotocopia di documento in corso di validità se non sottoscritto digitalmente), che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di situazioni delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013.

II/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ prov. (____) il _____ nella sua qualità di _____

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);
 - di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013);
 - di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;
- e, ai fini delle cause di incompatibilità:
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs.39/2013;
 - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;
- oppure
- di avere riportato le seguenti condanne penali:

che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.lgs39/2013

- che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.lgs. 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

Luogo e data

Firma

MODULO4: Modello dichiarazione pantouflage ai sensi dell'art.53 D.Lgs.165/2001

Al Comune di Massa di Somma

**MODELLO DICHIARAZIONE
"PANTOUFLAGE"**

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione

__I__ sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
_____, in qualità di _____

_____ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

per quanto a propria conoscenza che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Oppure

al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Allega copia del seguente documento di identità _____

In fede _____

_____ li _____

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO RISCHI	INDICATORI					VALUTAZIONE FINALE	MOTIVAZIONE	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	M	B-	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
1	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	N	B	M	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Affidamento di forniture, servizi < 5.000 e lavori < €1.000 per i quali non necessita il ricorso obbligatorio agli strumenti di	Scelta pilotata (Proroghe indebite di servizi e forniture ed elusione del divieto di artificioso frazionamento; Mancata applicazione della rotazione)	A+	A++	N	M	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto
2	Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori	1. mancata analisi dei costi 2. Inosservanza dei principi di rotazione e di trasparenza; 3. Mancanza o insufficienza della determinazione dell'oggetto e/o della quantificazione del corrispettivo; 4. Proroghe indebite di servizi e forniture ed elusione del divieto di artificioso frazionamento 5. abuso dell'affidamento diretto al di fuor dei casi previsti dalla legge	A++	A++	M	M	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto
2	Affidamento di lavori, servizi o forniture	1. Individuazione dei requisiti di partecipazione tali da favorire un determinato operatore economico; 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti (ad esempio influenzando il calcolo della soglia di anomalia); 3. uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa 4. Mancanza o insufficienza della determinazione dell'oggetto e/o della quantificazione del corrispettivo; 5. Proroghe indebite di servizi e forniture ed elusione del divieto di artificioso frazionamento	A++	A++	M	M	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto
2	Affidamento di forniture, servizi, lavori in deroga o somma urgenza	1. Assenza dei presupposti e delle condizioni per procedere in deroga o con somma urgenza ovvero fraudolenta creazione e/o rappresentazione della sussistenza degli stessi 2. Mancata tracciabilità del momento in cui si è verificato il fenomeno da cui scaturisce la somma urgenza 3. favoritismi nella scelta del soggetto affidatario.	A++	B	N	M	M	A	A+	Gli affidamenti di somma urgenza, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto
2	Variante in corso di esecuzione del contratto	assenza presupposti di legge per favorire ditta, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A++	A+	N	M	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto molto alto
2	Approvazione certificato di regolare esecuzione fino a 500.000 euro da parte di dipendenti affidatari di funzioni tecniche	assenza presupposti di legge per favorire ditta, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A++	A+	N	M	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto molto alto
2	Gestione dei contratti pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	A++	A	N	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e omettere controlli per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto molto alto
3	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario (Omessa verifica circa il possesso dei requisiti /Mancata determinazione o riscossione del canone e/o delle spese a carico del concessionario/ Conflitti di interessi)	M	M	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

3	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) – autorizzazioni commerciali –	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Omessa verifica circa il possesso dei requisiti; Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi.	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto
4	Attribuzione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni ed esenzioni (anche di servizi sociali)	1. Individuazione discrezionale dei beneficiari; 2. Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 3. Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 4. Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo: i responsabili dell'istruttoria possono subire pressioni di vario tipo 5. Determinazione discrezionale delle somme o dei vantaggi economici da attribuire. 6. Concessioni plurime di contributi ai medesimi soggetti. 7. Mancato rispetto regolamenti/direttive per la relativa attuazione	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si ritiene rischio moderato
5	Gestione del patrimonio immobiliare	1. Determinazione insufficiente o incompleta degli obblighi a carico del concessionario o del conduttore; 3. Indebita previsione di rinnovi taciti; 4. Omessa attivazione delle procedure previste in caso di morosità e comunque di inadempimento del concessionario e/o del conduttore 5. Discrezionalità nell'individuazione del concessionario e del locatario; 6. Mancata verifica dei requisiti del concessionario e del locatario; 7. Mancata riscossione dei canoni; 8. Abuso di rinnovo o di proroga concessioni e locazioni; 9. Mancata rideterminazione dei canoni in caso di proroga o di rinnovo.	A+	A	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. rischio alto
5	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	Mancanza di un elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale; Omissione accertamenti circa i pagamenti dovuti dagli utenti	M	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
5	Indennizzi, risarcimenti, rimborsi	1. restituzione di somme non dovute 2. assegnazione artata di somme da indennizzo o risarcimento	M	M	N	B	M	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti per ottenere vantaggi/utilità personali. Il rischio si ritiene comunque moderato
5	Liquidazione di somme per prestazioni di lavori, servizi e forniture	1. Mancata e/o non completa verifica della regolarità della prestazione; 2. Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; 3. Mancata verifica della regolarità contributiva/fiscale dell'operatore economico	A++	A	N	B	M	B	A	Gli uffici potrebbero omettere la verifica della regolare esecuzione/fornitura per ottenere vantaggi e utilità personali. il rischio è alto
5	Attività di gestione dei mezzi in dotazione e vigilanza sul corretto uso	1. Uso distorto del mezzo per scopi diversi da quelli istituzionali 2. Scarsa attenzione nell'utilizzo del mezzo per aumento costi canone di locazione	B-	M	N	A	A	B	B	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
6	Attività di controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno i controlli. Pertanto il rischio è alto
6	Attività sanzionatoria	1. Omessa attivazione delle procedure di controllo ad esempio in materia di opere abusive, di circolazione stradale, di concessorio	A++	A	N	A	M	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio si ritiene molto alto
7	Affidamento di incarichi professionali – di consulenza – di collaborazione	selezione pilotata (Individuazione di requisiti personalizzati; Discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; Insufficiente trasparenza selezione)	A+	A	N	B	A	B	A	l'affidamento di incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti anche per ottenere vantaggi/utilità il rischio è alto.
8	Controllo servizi esternalizzati	1. Omessa attivazione delle procedure di controllo delle attività contrattuali 2. Omesso controllo su eventuali annullamenti in autotutela	A	A	N	A	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali omettendo i controlli. Rischio alto
9	Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati	1. Discrezionalità nella gestione dei contenziosi e nella loro definizione mediante transazioni, accordi bonari ed arbitrati; 2. possibile esistenza di situazione di conflitto di interesse in capo a funzionari e/o ai legali incaricati dall'Ente.	M	B	N	B	M	B	M	

10	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1 Non puntuale definizione delle modalità di espletamento del servizio; 2.inadeguatezza del piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità); 3. Bandi con requisiti personalizzati che restringono il mercato 4.Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	A++	N	M	M	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti per avvantaggiare ditte e/o per ottenere vantaggi/utilità il rischio è altissimo
10	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio alto
11	Attività di pianificazione urbanistica	1. Possibili pressioni esterne per favorire alcuni soggetti o categorie; 2. Non corretta valutazione delle osservazioni; 3. Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi pubblici; 4. Diffusione di informazioni riservate	A	M	N	B	M	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Rischio moderato
11	Richiesta di integrazioni documentali	1. la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti.; 2. la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.	A	A	N	B	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali. Rischio alto
11	S.C.I.A. - Cila - Comunicazioni	1. Omissioni di doveri d'ufficio (controlli – verifiche – ispezioni): omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto; 2. Discrezionalità nell'accertamento dei requisiti; 3. Mancata o ritardata adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione attività o rimozione eventuali effetti dannosi di essa; 4. Adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione attività o rimozione eventuali effetti dannosi di essa in assenza di presupposti; 5. Mancata o erronea determinazione dell'importo degli oneri dovuti; 6. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti (Anticipo o ritardo non giustificato nella trattazione della pratica); 7. Conflitti di interessi 8. Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo che possono incidere negativamente sulla stesura del provvedimento finale	A	A+	N	A	A	B	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero indurre i funzionari a tenere comportamenti scorretti, omettendo verifiche, per avvantaggiare terzi e/o per ottenere vantaggi e utilità personali. Rischio molto alto
11	Permessi di Costruire - Autorizzazioni	violazione delle norme, dei regolamenti , omissione controlli, per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per avvantaggiare terzi e/o ottenere vantaggi. Rischio molto alto
11	Calcolo del contributo di costruzione	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione e l'adozione; 2.una efficace prevenzione del rischio può essere attuata assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. 3. pubblicazione delle norme di riferimento, informazioni e moduli	A	A+	N	A	M	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per avvantaggiare terzi o per vantaggi e utilità personali. Rischio alto
11	Controllo sul rispetto delle norme in materia urbanistica	1. Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; 2. Mancata o parziale esecuzione dei controlli; 3. Inerzia esecuzione dei controlli; 4. Controlli fittizi; 5. Discrezionalità nelle valutazioni del rispetto della normativa vigenti in materia; 6. Irregolarità nei controlli; 7. Falsificazione degli esiti del controllo con l'intento di favorire o danneggiare il controllato; 8. Omissione di atti dovuti; 9. Mancata irrogazione della sanzione; 10. Conflitti di interessi	A	A+	N	A	M	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per avvantaggiare terzi o per vantaggi e utilità personali. Rischio alto

11	Certificazioni in materia edilizio-urbanistica	1. Rilascio certificazione in violazione della normativa di settore; 2. Rilascio certificazione in assenza dei requisiti; 3. Omesso controllo dei requisiti richiesti e della documentazione presentata; 4. Discrezionalità nell'accertamento dei requisiti e nella verifica della documentazione presentata; 5. Omissione di adempimenti istruttori; 6. Rilascio certificazione con richiesta di oneri non dovuti o di importo superiore a quelli dovuti o di importo inferiore a quanto dovuto; 7. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione della richiesta; 8. Mancato rispetto dei tempi procedurali; 9. Anticipo o ritardo non giustificato nella trattazione della richiesta di rilascio della certificazione	A	B	N	B	B	B		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
11	Espropri	1. Sopravvalutazione stima immobile da espropriare 2. Sottostima valutazione immobile da espropriare 3. Carenze procedurali e del titolo preordinato all'esproprio	A++	M	N	B	M	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di terzi e/o personali. Rischio alto
11	Occupazione d'urgenza	1. Sopravvalutazione determinazione stima immobile/area da occupare 2. Sottostima valutazione immobile/area da occupare 3. Carenza titolo preordinato all'esproprio	A++	M	N	B	M	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di terzi e/o personali. Rischio alto
12	Conferimento incarichi legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità (1. Mancata rotazione degli avvocati; 2. Mancata applicazione di regolare procedura comparativa e valutativa 3. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità per ottenere incarichi)	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Moderato
13	Affidamenti lavori servizi e forniture PNRR	1. Individuazione dei requisiti di partecipazione tali da favorire un determinato operatore economico; 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti (ad esempio influenzando il calcolo della soglia di anomalia); 3. uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa 4. Mancanza o insufficienza della determinazione dell'oggetto e/o della quantificazione del corrispettivo; 5. Conflitto di interessi 6. Pantouflage	A++	A++	N	B	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto
	Conservazione di tutti gli atti per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti PNRR	1. Mancata predisposizione degli strumenti necessari/controlli e verifiche circa la corretta e completa conservazione della documentazione da sottoporre agli audit per TRACCIABILITA' DOCUMENTALE 2. mancata verifica requisiti	A++	A++	N	B	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e ottenere utilità personali. Il rischio, pertanto si ritiene molto alto

ALLEGATO 3

TABELLA TRASPARENZA

sotto-sezione livello 1	sotto-sezione livello 2	Norme del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016	Contenuti	Aggiornamen to	Responsabile produzione dato	Ufficio responsabile della pubblicazione
A	C	D	E	F		G
1.Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10 co. 8 lett. A)	Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità	annuale	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Atti generali	Art. 12	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, codice di condotta.	tempestivo	Servizio competente per materia	Tutti i Settori ciascuno per quanto di competenza
2.Organizzazione	Organi di indirizzo politico- amministrativo	Art. 13 co. lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Tempestivo	Amministratori comunali	Responsabile segreteria

		Art. 14	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.	Tempestivo	Amministratori comunali	Responsabile segreteria
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Articolazione degli uffici	Art. 13 co. 1 lett. B), C)	Articolazione degli uffici. Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	Tempestivo	Servizio Amministrativo	Responsabile segreteria
	Telefono e posta elettronica	Art. 13 co. 1 lett. D)	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Tempestivo	Servizio Amministrativo	Responsabile segreteria
3. Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15 co. 1 e 2	Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;	Entro tre mesi dal conferimento	Tutti i Servizi ciascuno per quanto di competenza	Tutti i Servizi ciascuno per quanto di competenza

			<p>curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)</p>		Incaricato	
4. Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 14	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p>	Tempestivo	Incaricato	Settore competente per materia
	Posizioni organizzative	Art. 14 co. 1-quinquies	<p>Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.</p>	Tempestivo	incaricato	Settore competente per materia
	Dotazione organica	Art. 16 co. 1 e 2	<p>Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Annuale	Settore finanziario	Settore finanziario

Personale non a tempo indeterminato	Art. 17	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale TRIM	Settore finanziario	Settore finanziario
Tassi di assenza	Art. 16 co. 3	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	Ufficio personale	Responsabile del personale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	Settore competente	Responsabile del personale
Contrattazione collettiva	Art. 21 co. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	Settore amministrativo	Segretario comunale
Contrattazione integrativa	Art. 21 co. 2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)	Tempestivo A	Settori interessati ciascuno per la propria competenza	Responsabile personale
Nucleo di valutazione)	Art. 10 co. 8 lett. C)	Nominativi, compensi, curricula.	Tempestivo	Incaricato	Responsabile segreteria

5. Bandi di concorso		Art. 19	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma precedente Le pubbliche amministrazioni assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art.19 ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DL 101/2013	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
6. Performance	Piano della Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).	Tempestivo	Settore amministrativo	Segretario comunale
	Relazione sulla Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).	Tempestivo	Nucleo di valutazione	Segretario comunale
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 co. 1	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance. Ammontare dei premi distribuiti.	Tempestivo	Settore finanziario	Responsabile personale
	Dati relativi ai premi	Art. 20 co. 2	I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Tempestivo	Nucleo di valutazione	Segretario comunale
7. Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22 co. 1 lett. A)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività	Annuale		

			svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.			
		Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale		
	Società partecipate	Art. 22 co. 1 lett. B)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	Settore finanziario	Settore finanziario
		Art. 22 co. 1 lett. D-bis)	I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.			Settore finanziario
		Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale		Settore finanziario

	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 co. 1 lett. C)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale		
		Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale		
	Rappresentazioni e grafica	Art. 22 co. 1 lett. D)	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	Annuale	Settore finanziario	Servizio Finanziario

8. Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35 co. 1	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p>	Tempestivo	Ciascun settore per quanto di competenza	Ciascun settore per quanto di competenza
-----------------------------------	---------------------------	------------------	---	------------	--	--

			<p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	Ciascun settore per quanto di competenza	Ciascun settore per quanto di competenza
9. Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Settore segreteria	Settore segreteria
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
10. Bandi di gara e contratti		Art. 37	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.». Vedasi delibera ANAC 601/2023 Vedere allegato trasparenza	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia

11. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
	Atti di concessione	Art. 26 co. 2	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
		Art. 27	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.	Annuale		
12. Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 co. 1 e 1-bis	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	Tempestivo	Settore finanziario	Settore Finanziario

			Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.			
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Tempestivo	Settore finanziario	Settore Finanziario
13. Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia
14. Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Tempestivo	Nucleo di valutazione; organo di revisione; segretario comunale ciascuno secondo la sua competenza	Settore segreteria
15. Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia

	Costi contabilizzati	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	Settore competente per materia	Settore competente per materia
		Art. 10 co. 5	Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.	Annuale	Settore competente per materia	Settore competente per materia
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	Settore competente per materia	Settore competente per materia
16. Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Annuale	Settore finanziario	Settore finanziario

	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005.</p> <p>Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.</p>	Tempestivo	Settore finanziario	Settore finanziario
17. Opere pubbliche		Art. 38	<p>Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi;</p> <p>gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate;</p> <p>i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.</p>	Tempestivo	Settore tecnico	Settore tecnico
18. Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico</p>	Tempestivo	Settore tecnico	Settore tecnico

			generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse			
19. Informazioni ambientali		Art. 40	informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).	Tempestivo	Settore tecnico	Settore tecnico
20. Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle	Tempestivo	Settore competente per materia	Settore competente per materia

			<p>norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.</p>			
21. Altri contenuti		<p>Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.</p>	<p><u>Anticorruzione:</u> Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.</p>	Tempestivo	Segretario comunale	Segretario comunale
			<p><u>Accesso civico:</u> Nome del Responsabile cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p>		Settore cui è presentata la richiesta	Segretario comunale

		<p><u>Accessibilità e dati aperti:</u> Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).</p>		Settore amministrativo	Settore amministrativo
		<p><u>Spese di rappresentanza:</u> (...)</p>		Settore finanziario	Settore finanziario
		<p><u>Altro:</u> Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate</p>		Settore competente per materia	Settore competente per materia

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Ufficio Responsabile della Pubblicazione dei dati</u>
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività. Utilizzo delle piattaforme: Traspare e Mepa	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Responsabile del Settore competente per materia
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Responsabile del Settore competente per materia
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Responsabile del Settore competente per materia
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Responsabile del Settore competente per materia
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Responsabile del Settore competente per materia
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Responsabile del Settore competente per materia

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

<u>Fase</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>
Pubblicazione	<p align="center">Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p align="center">Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivo
	<p align="center">Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p>	Tempestivo
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	<p align="center">Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	<p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>	Tempestivo
	<p align="center">Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p align="center">D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

<p>Affidamento</p>	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	<p>Tempestivo</p>
<p>Esecutiva</p>	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti</p>	<p>Tempestivo</p>
	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	<p>Tempestivo</p>

<p>Sponsorizzazioni</p>	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	<p>Tempestivo</p>
<p>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.</p>	<p>Tempestivo</p>
<p>Finanza di progetto</p>	<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento</p>		<p>Tempestivo</p>



Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



ELEMENTI PER DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE compresi i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA e l'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, di importo inferiore a 140.000 euro Art. 50, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 36/2023

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	
3	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; -Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità.	
4	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (art.163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

6	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del servizio/fornitura da acquisire art.17 codice art.192 tuel</p>	<p>Indicazione relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.</p>
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto; - l'importo, -il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del CUP, se trattasi di affidamento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. <p>Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate</p>	<p>L'art. 17, comm1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i></p> <p><i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i></p> <p>La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre <i>“è direttamente costitutivo dell'affidamento”.</i></p>
8	<p>Indicazione delle caratteristiche dei servizi/forniture che si intendono acquistare.</p> <p>Richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; - all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023; - al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 512 della L. n. 208 	<p>L'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”.</i></p> <p>L'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che <i>“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto</i></p>

	<p>del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività.</p>	<p><i>economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.</i>"</p>
9	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per servizi non di natura intellettuale; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile. 	<p>L'art. 14, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. <p>L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso". L'ANAC, con delibera n.528 del 15/11/2023 ha precisato che l'art.41, comma 14, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.</i></p>

10	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo (vedi nota a fianco in merito); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (tranne che per le ipotesi di servizi intellettuali e forniture senza posa, cui non si applica), relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa. (riferimento eventuale). Allo stato, infatti, esiste un dubbio interpretativo in merito all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di clausole sociali. Da un lato il Consiglio di Stato nella relazione del dicembre 2022, ha affermato che <i>“la disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti</i> 	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i></p> <p>Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): <i>«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.</i></p>

<p><i>in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi”.</i></p> <p>Dall’altro, il parere n. 2083 del 27/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ritiene che <i>“il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti”</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. - art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario); - art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo di ricorso <u>esclusivo</u> al MEPA per acquisizione di <u>beni e servizi informatici e di connettività</u>, a prescindere dall’importo >€5.000,00)) <p>Con riferimento a queste ultime disposizioni normative richiamate si rammenta che i contratti stipulati in violazione dell’ art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono</p>	<p>L’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che <i>“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”</i>.</p> <p>Formule da inserire nell’atto a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“di non ricorrere al MEPA in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000 iva esclusa”</i> (tale esclusione non vale nelle ipotesi di acquisto di beni informatici e di connettività) - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva in materia o convenzione di
---	---

<p>nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012).</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. (cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p>soggetto aggregatore: <i>“dato atto che si procede autonomamente in quanto al momento dell’indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né convenzioni del soggetto aggregatore”;</i></p> <p>-in caso di motivata urgenza, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017: <i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell’urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i></p> <p>- oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all’ acquisto autonomo, con la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria: <i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione</i> <i>oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;</i></p> <p>- se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MEPA: <i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto</i></p>
---	---

		<p><i>sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.</i></p> <p>In quest’ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene/servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
11	<p>Indicazione delle modalità di scelta dell’operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del possesso da parte dell’operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1, lett. b); 2) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario; 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 5) nelle ipotesi di servizi non intellettuali e di forniture con posa: della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell’affidatario; dell’adeguatezza del contratto collettivo applicato in 	<p>La disciplina introdotta dall’art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l’affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023</p> <p>Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l’acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell’affidamento diretto.</p> <p>Si fa presente che gli obblighi inerenti la previsione di clausole sociali, la congruità</p>

<p>relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>“dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL sopra individuato dalla stazione appaltante”</i> oppure <i>“ha dichiarato di applicare il CCNL _____ codice _____, comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative”</i> (cfr. relazione illustrativa al bando tipo Anac 1/2023, art. 3); del comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate (se previste) e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>6) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula); 	<p>del costo della manodopera e l'adeguatezza del CCNL, non si applicano ai servizi intellettuali e alle forniture senza posa (cfr. relazioni illustrative ANAC al bando tipo 1/2022, art. 7 e al bando tipo 1/2023, art. 3).</p> <p>Con riferimento al punto 6), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari.</p> <p>E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023) <p>Con riferimento ai cd. microaffidamenti (inferiori a 5.000 euro), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2145 del 18 luglio 2023, ha rammentato che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio della fiducia di cui all'art. 2 oltre che l'art. 14, comma 6, secondo cui <i>“un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo</i></p>
--	--

<p>- dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale <i>e-procurement</i>, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).</p>	<p><i>giustificchino</i>".</p> <p>Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo.</p> <p>L'Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all'impresa "uscente", deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.</p>
---	--

12	<p>Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere e degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante.</p>	<p>L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.</p> <p>La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p>

		<p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione del contratto; - escussione della eventuale garanzia definitiva, - comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
13	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3.Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4.Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di</i></p>

		<i>conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.</i>
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione .
15	Dispositivo:	
	<ul style="list-style-type: none"> - indicazione dei servizi, inclusi quelli di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, o delle forniture che si intendono acquisire mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023; - indicazione dell’operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - espresso riferimento all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico scelto, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente); - espresso riferimento alla congruità del prezzo; alla verifica dei costi della manodopera, dell’adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali eventualmente applicate (tranne che per servizi intellettuali e forniture senza posa - vedi nota punto 11) -affidamento della fornitura dei beni/servizi al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall’Ente tramite... (indicare le modalità di acquisizione, es ricorso a convenzione Consip, al Mepa, etc....); - indicazione importo dell’affidamento, (oltre Iva, e importo per eventuali oneri della sicurezza da rischi interferenziali) 	<p>Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 17, comma 5: <i>“L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace”</i> - art. 53, comma 1: <i>“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”</i> - art. 55: <i>“La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.</i>

<p>con richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento, con espresso riferimento alla congruità dello stesso;</p> <p>- indicazione della durata dell'affidamento;</p> <p>- riferimento all'acquisizione o alla motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ;</p> <p>- riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto;</p> <p>- approvazione dello schema di contratto;</p> <p>- indicazione della forma del contratto (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).</p>	<p>- art. 50, comma 6: <i>“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”.</i></p> <p>- art. 50, comma 7: <i>“la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.</i></p> <p>In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità:</p> <p>in forma scritta</p> <ul style="list-style-type: none"> • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. <p>Con riferimento agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</p>
--	---

16	<p>Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)</p>	<p>L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che “Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.</p>
17	<p>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023)</p>	<p>Riportare la seguente dicitura “dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</p> <p>L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede:</p> <p>“1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi</p>
		<p>empesivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.</p> <p>Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione 264/2023 ha chiarito che gli obblighi di</p>

		<p>pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs.33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento su amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
18	<p>Riferimento alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo." Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).</p>



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



ELEMENTI PER DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, di importo inferiore a 150.000 euro Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	
3	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; -Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità.	
4	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (art.163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

6	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del servizio/fornitura da acquisire</p>	<p>Indicazione relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.</p>
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto; - l'importo, -il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del CUP, se trattasi di affidamento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. <p>Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate</p>	<p>L'art. 17, comm1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i></p> <p><i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i></p> <p>La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre <i>“è direttamente costitutivo dell'affidamento”.</i></p>
8	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono realizzare. Richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 150.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; - agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.36/2023; - agli estremi dell'atto di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023, all'attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell'opera; 	

9	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per servizi non di natura intellettuale; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile. 	<p>L'art. 14, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. <p>L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”. L'ANAC, con delibera n.528 del 15/11/2023 ha precisato che l'art.41, comma 14, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.</i></p>
---	---	---

10	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo (vedi nota a fianco in merito); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (tranne che per le ipotesi di servizi intellettuali e forniture senza posa, cui non si applica), relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa. (riferimento eventuale). Allo stato, infatti, esiste un dubbio interpretativo in merito all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di clausole sociali. Da un lato il Consiglio di Stato nella relazione del dicembre 2022, ha affermato che <i>“la disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti</i> 	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i></p> <p>Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): <i>«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.</i></p>

<p><i>in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi”.</i></p> <p>Dall’altro, il parere n. 2083 del 27/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ritiene che <i>“il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti”</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. - art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario); - art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo di ricorso <u>esclusivo</u> al MEPA per acquisizione di <u>beni e servizi informatici e di connettività</u>, a prescindere dall’importo) <p>Con riferimento a queste ultime disposizioni normative richiamate si rammenta che i contratti stipulati in violazione dell’ art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono</p>	<p>L’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che <i>“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”</i>.</p> <p>Formule da inserire nell’atto a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“di non ricorrere al MEPA in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000 iva esclusa”</i> (tale esclusione non vale nelle ipotesi di acquisto di beni informatici e di connettività) - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva in materia o convenzione di
--	---

<p>nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012).</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. (cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p>soggetto aggregatore: <i>“dato atto che si procede autonomamente in quanto al momento dell’indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né convenzioni del soggetto aggregatore”;</i></p> <p>-in caso di motivata urgenza, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017: <i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell’urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i></p> <p>- oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all’ acquisto autonomo, con la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria: <i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione</i> <i>oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;</i></p> <p>- se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MEPA: <i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto</i></p>
---	---

		<p><i>sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.</i></p> <p>In quest’ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene/servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un’autonoma procedura di gara.</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
11	<p>Indicazione delle modalità di scelta dell’operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del possesso da parte dell’operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1, lett. b); 2) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario; 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 5) nelle ipotesi di servizi non intellettuali e di forniture con posa: della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell’affidatario; dell’adeguatezza del contratto collettivo applicato in 	<p>La disciplina introdotta dall’art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l’affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023</p> <p>Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l’acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell’affidamento diretto.</p> <p>Si fa presente che gli obblighi inerenti la previsione di clausole sociali, la congruità</p>

<p>relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>“dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL sopra individuato dalla stazione appaltante”</i> oppure <i>“ha dichiarato di applicare il CCNL _____ codice _____, comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative”</i> (cfr. relazione illustrativa al bando tipo Anac 1/2023, art. 3); del comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate (se previste) e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>6) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula); 	<p>del costo della manodopera e l'adeguatezza del CCNL, non si applicano ai servizi intellettuali e alle forniture senza posa (cfr. relazioni illustrative ANAC al bando tipo 1/2022, art. 7 e al bando tipo 1/2023, art. 3).</p> <p>Con riferimento al punto 6), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari.</p> <p>E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023) <p>Con riferimento ai cd. microaffidamenti (inferiori a 5.000 euro), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2145 del 18 luglio 2023, ha rammentato che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio della fiducia di cui all'art. 2 oltre che l'art. 14, comma 6, secondo cui <i>“un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo</i></p>
--	--

<p>- dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale <i>e-procurement</i>, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).</p>	<p><i>giustificchino</i>".</p> <p>Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo.</p> <p>L'Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all'impresa "uscente", deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.</p>
---	--

12	<p>Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere e degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante.</p>	<p>L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.</p> <p>La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p>

		<p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione del contratto; - escussione della eventuale garanzia definitiva, - comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
13	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3.Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4.Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di</i></p>

		<i>conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.</i>
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione .
15	Dispositivo:	
	<p>-indicazione dei lavori che si intendono realizzare mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- indicazione dell’operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa;</p> <p>- espresso riferimento all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico scelto, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente);</p> <p>- espresso riferimento alla congruità del prezzo; alla verifica dei costi della manodopera, dell’adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali eventualmente applicate (tranne che per servizi intellettuali e forniture senza posa - vedi nota punto 11)</p> <p>- affidamento dei lavori al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall’Ente tramite (indicare le modalità di acquisizione, es piattaforma di approvvigionamento digitale...);</p> <p>- indicazione importo dell’affidamento, (oltre Iva, e importo per eventuali oneri della sicurezza da rischi interferenziali)</p>	<p>Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23:</p> <p>- art. 17, comma 5: <i>“L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace”</i></p> <p>- art. 53, comma 1: <i>“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”</i></p> <p>- art. 55: <i>“La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.</i></p>

<p>con richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento, con espresso riferimento alla congruità dello stesso;</p> <p>- indicazione della durata dell'affidamento;</p> <p>- riferimento all'acquisizione o alla motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ;</p> <p>- riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto;</p> <p>- approvazione dello schema di contratto;</p> <p>- indicazione della forma del contratto (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).</p>	<p>- art. 50, comma 6: <i>“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”.</i></p> <p>- art. 50, comma 7: <i>“la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.</i></p> <p>In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità:</p> <p>in forma scritta</p> <ul style="list-style-type: none"> • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. <p>Con riferimento agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</p>
---	---

16	<p>Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)</p>	<p>L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che “Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.</p>
17	<p>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023)</p>	<p>Riportare la seguente dicitura “dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</p> <p>L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede:</p> <p>“1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi</p>
		<p>empesivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.</p> <p>Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione 264/2023 ha chiarito che gli obblighi di</p>

		<p>pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs.33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento su amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
18	<p>Riferimento alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo." Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).</p>



Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DI LAVORI

- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: <ul style="list-style-type: none">- D.lgs. n. 267/2000 (art. 192);- D.Lgs. n. 36/2023;- Regolamento interno in materia di contratti pubblici;- Regolamento di contabilità;- Protocollo di legalità	
6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: <ul style="list-style-type: none">- DUP;- Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000);	

	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Esecutivo di Gestione; - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 	
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale la determinazione a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, la determinazione a contrarre deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; -le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto; -l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; -la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; -i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; - le principali condizioni contrattuali. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. <p>Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).</p>	<p>L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i></p>
8	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare</p>	<p>Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con la realizzazione del lavoro oggetto dell'affidamento</p>
9	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono</p>	

	<p>realizzare.</p> <p>Richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’inserimento dell’intervento in questione nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli estremi dell’atto di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, • all’attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell’opera. 	
10	<p>Indicazione dell’importo massimo stimato dell’affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell’art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile. 	<p>L’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>“Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto”</i>.</p> <p>Il comma 6, prevede, altresì, che <i>“La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano”</i>.</p> <p>L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.</i></p>

11	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con riferimento ai seguenti elementi, che possono essere riportati anche soltanto nella documentazione di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo; - al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa; - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i></p> <p><i>3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.</i></p> <p>Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede di approvazione delle Linee guida ANAC in materia di procedure sottosoglia (parere n. 1.312/2019): <i>“Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri”.</i></p>

		<p>L'art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce espressamente la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.</p> <p>Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, oltre alle ipotesi già espressamente previste dalla norma (esistenza di un interesse transfrontaliero certo, affidamento di lavori di importi pari o superiore a 1 milione di euro).</p> <p>Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>“le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”</i>.</p>
12	Indicazione delle modalità di preventiva consultazione , ove esistenti, di:	L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che gli elenchi e le

<p>- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>- almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.</p> <p>I suddetti operatori vanno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base ad indagini di mercato oppure - tramite elenchi di operatori economici (es. cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti) <p>formalizzandone i risultati nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>In proposito si rammenta il rispetto dell'obbligo di segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.</p> <p>I criteri da utilizzare per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.</p> <p>Non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.</p> <p>Tali circostanze devono essere esplicitate nella determinazione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p> <p>L'avviso va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.</p> <p>Sul sito istituzionale, inoltre, dovranno essere pubblicati i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della procedura negoziata.</p> <p>Con riferimento al rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica</p>
--	---

		<p>anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari.</p> <p>E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nel caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
13	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il criterio del minor prezzo, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, inserire il riferimento alle modalità di nomina del Seggio di gara, nel rispetto delle Linee guida approvate dall'Ente con deliberazione del CM. n. 132 dell'11/11/2017, per quanto compatibili con il nuovo Codice dei Contratti, nelle more dell'aggiornamento delle stesse. • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale criterio è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai 	<p>Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto inerisce i lavori, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p><i>“d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</i></p> <p><i>e) gli affidamenti di appalto integrato;</i></p> <p><i>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.</i></p> <p>L'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie che non presentano un interesse transfrontaliero certo, stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>

	<p>sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle linee guida interne sopra menzionate, per quanto con esso compatibili, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.</p>	<p>Negli atti di gara deve, altresì, essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice dei contratti pubblici, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui al menzionato allegato.</p> <p>Si segnala che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.</p> <p>Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti vanno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente</p>
14	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e</i></p>

		<p><i>deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."</i></p>
15	Assolvimento obbligo pagamento contributo all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
16	Dispositivo:	
	<p>-indizione della procedura negoziata per l'affidamento lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) o d) (a seconda dell'importo) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- indicazione della durata dell'affidamento;</p> <p>-indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta);</p> <p>-indicazione della modalità di consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici);</p> <p>-indicazione dei criteri per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, con espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione (eccetto il caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti</p>	<p>Si segnala che l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente."</i></p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <p>-espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi</p>

<p>richiesti da invitare alla procedura negoziata);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;</p> <p>-approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico per avvio indagine di mercato; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un' offerta informata e, dunque, seria); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto; <p>-riferimento alla circostanza che non si procede all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>in alternativa</p> <p>-riferimento all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, da motivare in considerazione della tipologia e specificità della procedura, evidenziando le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;</p> <p>- indicazione delle clausole ritenute essenziali (anche tramite rinvio alla documentazione di gara allegata);</p> <p>-indicazione della forma del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;</p> <p>-indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;</p> <p>-riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).</p> <p>- come allegati, quale parte integrante del contratto i capitolati e computi metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura.</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>

17	Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale	
18	Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
19	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023	<p>Riportare la seguente dicitura “<i>dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</i></p> <p>L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “<i>Trasparenza dei contratti pubblici</i>” prevede: “1. <i>Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.</i></p> <p><i>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui</i></p>

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”.

Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della

		<p>stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;</p> <ul style="list-style-type: none">- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



**CHECK LIST PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA BANDO, DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia
comunitaria**

Art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; - Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità	
6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5,	

	<p>del D.Lgs. n. 267/2000);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Esecutivo di Gestione Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 	
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale la determinazione a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, la determinazione a contrarre deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; -le caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'appalto; -l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; -la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; -i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; - le principali condizioni contrattuali. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice; -del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici <p>Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).</p>	<p>L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i></p>
8	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del bene/servizio da acquisire</p>	<p>Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione del servizio o fornitura oggetto</p>

		dell'affidamento.
9	<p>Indicazione delle caratteristiche dei beni, dei servizi, che si intendono acquistare.</p> <p>Richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'inserimento dell'acquisto per cui si procede nel programma triennale di acquisti di beni e al relativo aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; - all'atto di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023; - al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività. 	<p>L'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”</i>.</p> <p>L'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che L'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che <i>“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”</i></p>
10	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile 	<p>L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>“Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto”</i>.</p> <p>Il comma 6, prevede, altresì, che <i>“La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie</i></p>

		<p><i>europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.</i></p> <p>L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.</i></p>
<p>11</p>	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con riferimento ai seguenti elementi, che possono essere riportati anche soltanto nella documentazione di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all’ accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo; - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all’inserimento di clausole sociali (se previste) volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa. - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - all’art. art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle 	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall’art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i></p> <p><i>3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.</i></p> <p>Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): <i>«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di</i></p>

<p>convenzioni CONSIP);</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, (obbligo di ricorso al MEPA); - all'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività). <p>I contratti stipulati in violazione dell' art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".</p> <p>(cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p><i>operatori esteri.</i></p> <p>Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, oltre all'ipotesi di esistenza di un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>“le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”</i>.</p> <p>L'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.</p> <p>Formule da inserire nell'atto a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva: <i>“dato atto che si procede autonomamente</i>
--	--

in quanto al momento dell'indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura”;

-in caso di **motivata urgenza**, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017:

“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell'urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”

- oppure se è **attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla** e si procede all' **acquisto autonomo**:

“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione

oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;

- **se non sono attivi bandi** per la categoria merceologica oggetto dell'appalto **sul MEPA**:

“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.

In quest'ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene / servizio sia

		<p>prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
12	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base ad indagini di mercato <i>oppure</i> - tramite elenchi di operatori economici (es. cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti) <p>formalizzandone i risultati nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>In proposito si rammenta il rispetto dell'obbligo di segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.</p> <p>I criteri da utilizzare per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.</p> <p>Non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.</p> <p>Tali circostanze devono essere esplicitate nella determinazione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p> <p>L'avviso va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.</p> <p>Sul sito istituzionale, inoltre, dovranno essere pubblicati i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della procedura negoziata.</p> <p>Con riferimento al rispetto del principio di</p>

rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che “è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari.

E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:

- in **casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative**, nonché di **accurata esecuzione del precedente contratto**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro.

nel caso in cui **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti** da invitare alla successiva procedura negoziata.

Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo.

L'Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all'impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative

		<p>differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.</p>
13	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il criterio del minor prezzo, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, inserire il riferimento alle modalità di nomina del Seggio di gara, nel rispetto delle Linee guida approvate dall'Ente con deliberazione del CM. n. 132 dell'11/11/2017, per quanto compatibili con il nuovo Codice dei Contratti, nelle more dell'aggiornamento delle stesse. - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale criterio è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle linee guida interne sopra menzionate, per quanto con esso compatibili, nelle more dell'aggiornamento delle stesse 	<p>Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione. <p>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.</p>

		<p>L'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>Negli atti di gara deve, altresì, essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice dei contratti pubblici, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui al menzionato allegato.</p> <p>Si segnala che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.</p> <p>Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti vanno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente</p>
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
15	Dispositivo:	
	<p>-indizione della procedura negoziata per l'affidamento di servizi/forniture/ servizi di ingegneria, architettura/attività di progettazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- indicazione della durata dell'affidamento;</p> <p>-indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o</p>	<p>Si segnala che l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze</i></p>

<p>eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;</p> <p>-indicazione della modalità di consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici);</p> <p>-indicazione dei criteri per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, con espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione (eccetto il caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata);</p> <p>-approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico per avvio indagine di mercato; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un' offerta informata e, dunque, seria); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto; <p>- riferimento alla circostanza che non si procede all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>in alternativa</p> <p>- riferimento all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, da motivare in considerazione della tipologia e</p>	<p><i>che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”</i></p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <p>-espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, - previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;</p> <p>-indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;</p> <p>-riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).</p> <p>Al contratto deve essere, altresì, allegata apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999.</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
---	--

	<p>specificità della procedura, evidenziando le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione delle clausole ritenute essenziali (anche tramite rinvio alla documentazione di gara allegata); - indicazione della forma del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. 	
16	<p>Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - anno di esigibilità della prestazione; - accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica 	
17	<p>Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale.</p>	
18	<p>Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)</p>	
19	<p>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e</i></p>

comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.

L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “*Trasparenza dei contratti pubblici*” prevede: “1. *Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.*

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.*

3. *Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.*

4. *L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”.*

		<p>Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "<i>Amministrazione trasparente</i>", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. <p>Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la pubblicazione in "<i>Amministrazione Trasparente</i>" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.
20	Acquisizione del visto di regolarità contabile	



Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



**DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI / BENI/ SERVIZI, IVI COMPRESI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c)/d)/e) del D.Lgs. n. 36/2023**

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
5	Riferimenti di diritto: - D.Lgs. n. 267/2000 (art. 192); - D.Lgs. n. 36/2023; -Regolamento interno in materia di contratti pubblici; - Regolamento di contabilità; - Protocollo di legalità	
6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione; -Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

7	<p>Motivazione: richiamo alla determinazione a contrarre, dando atto della regolarità della procedura</p>	
8	<p>Descrizione sintetica dello svolgimento delle varie fasi della procedura, con particolare richiamo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indizione della procedura; - pubblicazione dell'avviso per la consultazione degli operatori economici; - numero delle manifestazioni di interesse pervenute; - applicazione dei criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici da consultare; - nomina del Seggio di gara/ Commissione giudicatrice; - presentazione delle offerte; - lavori della commissione per la valutazione delle stesse con richiamo ai verbali di gara (da allegare alla determinazione) 	<p>Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti vanno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.</p>
9	<p>Espresso riferimento al rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principio di rotazione; - obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. check list indizione procedura negoziata) 	<p>Con riferimento al rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.L.gs. n. 36/2023, stabilisce che "è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".</p> <p>E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nel caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza

		porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
10		
11	Richiamo all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente e alla immediata efficacia dell'aggiudicazione.	L'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta dell'organo preposto alla valutazione delle offerte, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
12	Dispositivo:	
	<p>-approvazione dei verbali di gara, da allegare quale parte integrante e sostanziale dell'atto;</p> <p>-aggiudicazione dell'appalto di lavori/forniture/servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, al contraente individuato a seguito dell'espletamento della procedura di gara con espresso riferimento:</p> <p>-all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario</p> <p>-all'importo contrattuale (al netto dell'I.V.A. e, nel caso del criterio del prezzo più basso, con indicazione della percentuale di ribasso);</p> <p>-alla durata dell'affidamento;</p> <p>-al rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;</p> <p>-alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto o, nel caso in cui si decida di non richiederla, alle motivazioni della mancata richiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>-all'eventuale esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>Si segnala che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di esecuzione anticipata del contratto, laddove non si addivenga alla stipulazione del relativo contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute:</p> <p>- per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;</p> <p>-per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, nel caso di servizi e forniture.</p> <p>L'art. 50, comma 7, prevede che <i>“la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”</i>.</p>
13	Dare atto che, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace e si procederà alla stipula del contratto e all'assunzione del relativo impegno di spesa.	Si segnala che, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023:
		<p>-la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione;</p> <p>-i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 (35 giorni) e 4, non si applicano agli affidamenti</p>

		<p>dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.</p> <p>In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità: in forma scritta</p> <ul style="list-style-type: none"> • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. <p>Soltanto con riferimento alle procedure negoziate agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). - come allegati, quale parte integrante del contratto i capitolati e computi
--	--	--

		<p>metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura:</p> <p>Nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi, al contratto deve essere, altresì, allegata apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
14	Indicazione degli estremi della prenotazione di impegno assunta	
15	Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell' art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti</i></p>

		<p><i>specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”</i></p>
16	<p>Riferimento alla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 9, e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023”</i>.</p> <p>L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>“Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.”</i></p> <p>Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).</p>
17	<p>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”</i>.</p> <p>L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023,</p>

rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede: “1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione

		<p><i>per l'attuazione del presente articolo”.</i></p> <p>Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "<i>Amministrazione trasparente</i>", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. <p>Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la pubblicazione in "<i>Amministrazione Trasparente</i>" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.
18	<p>Acquisizione <u>visto di regolarità contabile</u> nelle ipotesi di affidamento di <u>lavori</u>, per le formalità di cui al punto 5.4. del Principio contabile allegato n. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011</p>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN
MATERIA DI APPALTI**

PREMESSO CHE:

- nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorrista;
- l'art. 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che presso la Prefettura di Napoli è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del G.I.C.O., della D.I.A., nonché della Direzione provinciale del lavoro, deputato a svolgere, su richiesta della Prefettura di Napoli, approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo cautelare antimafia;

DATO ATTO che il G.I.A. potrà avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di commercio e degli altri organi di volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure d'appalto poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all'individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatarie di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o subcontratti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

RILEVATO che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, per subappalti e/o

CP *RRS* ¹ *plu*



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di i.v.a.;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;

CONSIDERATO che il presente protocollo può costituire, in prospettiva, un valido strumento per pervenire anche alla realizzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n.163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale della Campania 27.2.2007, n. 3;

VISTA la legge n.241/90 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge n.143/1991, convertito in legge n.197/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 23.12.1992;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n.252;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto interministeriale del 14.3.2003;

VISTO il decreto legislativo n.163/2006;

VISTA la legge regionale 27.2.2007, n.3;

E' STIPULATO

il presente "Protocollo di legalità sugli appalti", tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.

CP
RRS
2
plu



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

RRJ
3
plu



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

CC

RRS

4

plu



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- PREFETTURA
NAPOLI
- II. I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
- 5
RRS



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 4

1. Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 5

1. La Regione, nel rendere operativo l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni previsto dagli artt. 78 e seguenti della legge regionale n. 3 del 27/2/07 attiverà, nei tempi tecnici, il collegamento telematico con la Prefettura.
2. Oltre alle comunicazioni di cui all'art 79 della citata legge regionale all'Osservatorio regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.

ART. 6

1. La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al

CP
6
RRJ



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

fine di consentire a quest'ultima. di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori approfondimenti d'interesse.

2. Il sistema telematico dovrà fornire evidenza automatica, alla Prefettura delle variazioni previste dall'articolo precedente.

ART. 7

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), la Camera di commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati dei conti dedicati predisponendo, ,previe intese con la Prefettura,, le procedure di alimentazione diretta da parte di tutti i soggetti tenuti all'apertura di tali conti, ,quelle di controllo automatico sul rispetto degli adempimenti previsti nel presente protocollo, nonché quelle di interrogazione degli archivi. Con atto separato saranno definite le specifiche procedure connesse con la tutela della riservatezza dei dati trattati, nonché correlate alle particolari esigenze o analisi della Prefettura .
2. Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura .

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

P
Q
7
RRS



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente

8
RRJ



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*


protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 9


Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.

Napoli, 4 agosto 2007


Il Prefetto




Il Presidente della Regione Campania




Il Presidente della Provincia di Napoli




Il Sindaco del Comune di Napoli




Il Presidente della Camera di Commercio di Napoli



ANCI Campania - Il Coordinatore dei Sindaci della provincia di Napoli





Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale del Governo
Staff Protocollo di Legalità

SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'
IN MATERIA DI APPALTI
COMUNE DI MASSA DI SOMMA

IL SINDACO

Lerro Antonio

(Sig. [Signature])

E/O

DELEGATO

(Sig. _____)

Napoli, 18.01.2008





Prefettura di Napoli



Città Metropolitana di Napoli



Camera di Commercio
Napoli

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

TRA

LA PREFETTURA DI NAPOLI

LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli;
- il Comune di Napoli;
- la Camera di Commercio di Napoli;

Il Protocollo è aperto all'adesione di ulteriori Comuni e stazioni appaltanti pubbliche dell'Area Metropolitana di Napoli.

PREMESSO CHE

La Prefettura - UTG di Napoli e le altre parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio dell'area metropolitana di Napoli, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale:

- i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto, sul piano amministrativo e giudiziario, hanno confermato che il territorio metropolitano è oggetto di mire espansionistiche da parte di organizzazioni criminali, volte all'accaparramento di settori dell'economia legale per riciclare e far fruttare il denaro proveniente dalle attività delittuose;
- è, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;
- ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno mafioso;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra la Prefettura - UTG e stazioni appaltanti pubbliche, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare, attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ai pericoli di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri

settori collaterali;

- proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma di subappalto ed assimilati di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia.

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;
 - il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
 - in tale prospettiva, le parti hanno, quindi, convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia.
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486;
 - VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere);
 - VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;
 - VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti;
 - VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - VISTO il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla

- legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
 - VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.;
 - VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - VISTO il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
 - VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
 - VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
 - VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";
 - VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia";
 - VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

- delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione delle decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’articolo 2635 del codice civile;
 - VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”;
 - VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
 - VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 7 marzo 2019;
 - VISTA la nota n. 11001/119/7/4 in data 14.05.2019 cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il proprio nullaosta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1

FINALITÀ

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'applicazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell'urbanistica mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori suindicati.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Art. 2

CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatrici di appalti pubblici.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituito dal comma 52 dell'art.1 della legge 190/2012:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
 - a) fornitura e trasporto di acqua;
 - b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
 - c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
4. A termini del comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella

"white list" provinciale, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

5. Pertanto, sulle stazioni appaltanti, grava l'obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazione delle "white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.
6. Con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193, l'iscrizione nelle "white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Art. 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la necessaria documentazione antimafia.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Art.4

CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all'impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l'impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l'aggiudicazione dell'appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell'ausiliaria) e quelli di cui all'art. 48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
 - la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 14. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole in allegato.
3. La stazione appaltante si impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel

capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

Art. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
 - l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
 - l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della

Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura competente fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

- l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
5. La stazione appaltante s'impegna a denunciare con immediatezza all'Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
 6. La Stazione appaltante si impegna a informare senza ritardo la Prefettura in ordine alla avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 5.
 7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
 8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciano di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Art. 6

NORME ANTICORRUZIONE

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAPREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al

Protocollo d'intesa fra Autorità nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art 2, comma 2, del presente protocollo, la Stazione appaltante si impegna a dare evidenza nel Disciplinare di gara e nei relativi Contratti:

a) dell'obbligo in capo all'operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall' art. 317 del codice penale;

b) dell'impegno in capo alla Stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 e ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

2. Le presenti clausole sono specificamente accettate unitamente a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal rispetto del presente Protocollo di legalità.
3. Nei casi in cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

Art. 7

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUITIVI E
CONTRIBUTIVI

1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e di regolarità fiscale per i pagamenti pari o superiori a 5 mila euro, obbligo di verifica scaturente dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8

MONITORAGGIO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI

Le parti si obbligano al rigoroso rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 e all'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 2010, n. n.187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 2017.

A tale scopo gli enti sottoscrittori si impegnano a verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e con tutti i soggetti della filiera delle imprese sia stata inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

CONTRASTO AL LAVORO NERO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini di conferire massima efficacia alle predette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e sub contratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:
"la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la

revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Art. 10

AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ' NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA

1. I Comuni firmatari si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs.159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (opere a scomputo). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
2. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvede ad acquisire le informazioni antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011:
 - a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria;

- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro).
3. La richiesta di documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 deve essere richiesta anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Urbanistici attuativi ed ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. o anche ai soggetti affidatari degli interventi diversi dai sottoscrittori delle convenzioni. A tale scopo le stazioni appaltanti devono procedere a pena di decadenza o di annullamento quale ordine sospensivo a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs n. 159/2011 per tutti gli interventi urbanistici sia superiori, che pari o inferiori alla soglia comunitaria. Il presente Protocollo comporta che fra i sottoscrittori venga costituito un flusso informativo standardizzato e telematico che consenta la verifica degli obblighi delle stazioni appaltanti.

Art. 11

AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ' E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITA' ECONOMICO COMMERCIALI

1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i compro-oro la Prefettura di Napoli ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.
2. In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:
 - a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società;
 - b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse.

Le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate con cadenza mensile alla Prefettura di Napoli ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 84, comma 2, e 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Per le finalità di cui al presente articolo viene costituito presso la Prefettura di Napoli, un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio industria e Artigianato di Napoli, o da loro delegati, da rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Ai lavori del Tavolo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti delle singole categorie produttive, nonché le associazioni antiracket. Nell'ambito del Tavolo verranno approfonditi gli aspetti di criticità che emergano sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei Comuni e/o delle Forze di Polizia, ed elaborati indicatori sintomatici di anomalie che consentano un controllo mirato su specifici segmenti di mercato.

Art.12

ATTIVITA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1. La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli, si impegna:
 - a) a mettere a disposizione della Prefettura, senza oneri a carico di questa, il proprio patrimonio informativo al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali. Quanto sopra sarà realizzato attraverso l'istituzione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale le stazioni appaltanti potranno inviare le richieste di informazioni che saranno evase in giornata;
 - b) a diffondere tra gli imprenditori per il tramite delle associazioni di categoria, anche attraverso specifici corsi di formazione ed incontri mirati, la cultura e le regole della legalità nella scelta dei propri partner commerciali e nell'adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;
 - c) a favorire per il tramite delle associazioni di categoria la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.

Art. 13

OBBLIGHI DICOMUNICAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione

intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia.

2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 14.
3. La Stazione appaltante darà tempestiva informativa alla Prefettura delle comunicazioni ricevute.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/03/2003.

Art. 14

SANZIONI

1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, fino al 10% del valore del contratto o sub contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino al 10 % dell'importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore; la parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni antimafia.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 13, comma 1, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché della revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 2 e 3. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto,

la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell'art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

Art. 15

EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui pubblicazione sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
2. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la Stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.
3. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, _____

Il Prefetto di Napoli

(Carmela PAGANO)_____

Il Sindaco della Città Metropolitana

(Luigi de MAGISTRIS)_____

Il Sindaco di Napoli

(Luigi de MAGISTRIS)_____

Il Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli

(Ciro FIOLA)_____

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI NAPOLI E LE STAZIONI APPALTANTI.

Il/la sottoscritto/a nato/ail..... residente in
in via

iscritto/a al nrdel Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di

/

beneficiaria di finanziamento/affidataria di.....
nell'ambito di

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN
ESSO CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO
RIPORTATE:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui

all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.”

Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola .6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto

analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Premessa

Il presente codice di comportamento è adottato ai sensi delle seguenti norme:

- articolo 54 del D.lgs.165/2001 e s.m.i.;
- DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
- Piano Nazionale Anticorruzione;
- Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Art.1 Disposizioni di carattere generale

1 Il presente “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Massa di Somma”, di seguito denominato "Codice", integra e specifica il [Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni](#) (di seguito Codice di comportamento generale) approvato con delibera di G.C.º 16 del 12/03/2019, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii..

2. Esso individua i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Comune di Massa di Somma sono tenuti ad osservare.

3. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato annualmente dall'Amministrazione che ne stabilisce le modalità di verifica sulla corretta attuazione.

4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.

5. Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e viene comunicato a tutti i dipendenti.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Massa di Somma sia a tempo indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici. Si applica altresì al personale in comando.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale nonché dal presente Codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, a tutti coloro che contrattano con il Comune di Massa di Somma. A tale fine, nei contratti di appalto, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei predetti obblighi di condotta: “L'appaltatore/professionista/collaboratore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.” In caso di violazione di taluni degli obblighi, il responsabile del settore competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del responsabile del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni anche all'immagine.”

Art.3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il

dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto delle norme vigenti.

Art.4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, il dipendente avvisa per iscritto il responsabile del settore di appartenenza mettendo a disposizione i regali o le altre utilità ricevute; il responsabile, riscontrato che si tratti di regali o utilità non consentite, ne dà avviso al Sindaco, il quale convoca la Giunta comunale per deliberare in ordine alla restituzione o alla devoluzione ad uno specifico fine istituzionale compatibile con la natura del regalo o l'utilità ricevuta dal dipendente.

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto, ricevuti, anche cumulativamente, per ciascun anno.

7. Non è in ogni caso censurabile la condotta del dipendente che abbia messo a disposizione i regali e le utilità ricevute e non consentite ovvero, in buona fede, abbia ricevuto i predetti regali o utilità ritenendoli consentiti stimandone erroneamente il valore al di sotto dei limiti di cui al precedente comma 6.

8. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

9. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile del settore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art.5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile del settore di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. La comunicazione deve essere effettuata, entro 15 giorni dalla adesione, al proprio Responsabile e p.c. all'Ufficio Personale che la inserisce nel proprio archivio. I Responsabili di settore effettuano la comunicazione al Segretario Comunale. I dipendenti neo assunti rendono le dichiarazioni di cui al presente articolo prima di prendere servizio.

3. Pervenuta la comunicazione spetta al Responsabile valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione o all'Organizzazione e le funzioni svolte dal dipendente nell'ufficio cui è preposto. In caso di conflitto di interessi anche potenziale, il dipendente potrà essere trasferito ad altro settore ovvero assegnato ad altre mansioni. Per i Responsabili di settore la valutazione di compatibilità è effettuata dal Segretario Comunale.

4. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui all' art.72 CCNL 16/11/2022 "codice disciplinare" per i dipendenti dei livelli.

Art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Responsabile del settore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. La comunicazione deve essere effettuata al proprio Responsabile, e per i Responsabili al Segretario Comunale, e p.c. all'Ufficio Personale che la inserisce nel proprio archivio. I responsabili di settore effettuano la comunicazione al Segretario Comunale.

4. Pervenuta la comunicazione spetta al Responsabile, e per i responsabili al Segretario, che l'ha ricevuta, valutare la presenza di una situazione di conflitto di interesse con le funzioni svolte dal dipendente nell'ufficio cui è preposto. In caso di conflitto di interessi anche potenziale, il dipendente potrà essere trasferito ad altro settore o, nel caso il conflitto riguardi una singola pratica o procedimento, il responsabile del settore valuterà se avocarlo o assegnarlo ad altro dipendente.

Art.7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Sull'astensione decide il responsabile del settore di appartenenza e con riferimento a quest'ultimo decide il Segretario comunale.

3. Il dipendente comunica tempestivamente e per iscritto al Responsabile del settore di appartenenza la situazione da cui discende l'obbligo di astensione, precisandone adeguatamente le ragioni.

4. Il responsabile del settore, qualora ritenga sussistente la situazione da cui discende l'obbligo di astensione, adotta le misure necessarie per la conclusione del procedimento. Analogamente provvede il Segretario comunale nell'ipotesi di cui al comma 2.

Art.8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2. Il piano per la prevenzione della corruzione indica le misure di tutela del dipendente che segnala un illecito nell'amministrazione.

3. Il dipendente non può beneficiare delle misure di tutela di cui al comma 2 nell'ipotesi di denunce palesemente infondate, calunniose o diffamatorie nei confronti dei propri superiori e colleghi, aventi finalità di intimidazione dei predetti soggetti nell'adozione o a causa dell'adozione di atti e provvedimenti di loro competenza.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il dipendente si applica l'art.55 ter del d.lgs.165/2001, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

5. Il dipendente che effettua le segnalazioni non può subire misure sanzionatorie o discriminatorie dirette o indirette aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

6. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione disciplinare.

Art.9 Trasparenza e tracciabilità

1. Le misure organizzative per la trasparenza definiscono gli specifici obblighi di trasparenza in capo a ciascun ufficio.

2. I responsabili di settore individuano i responsabili dei singoli procedimenti tenuti agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. d della Legge 241/1990.

3. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
4. È dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti da pubblicare
5. I Responsabili di settore devono operare costantemente per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Art.10 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
 - non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;
 - non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno del Comune;
 - non diffonde informazioni volutamente atte a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o dell'ente in generale.
3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, il dipendente:
 - non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedono una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
 - non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi;
 - non utilizza la divisa, per i dipendenti che la hanno in dotazione, fuori dall'orario di lavoro.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione effettuate in luoghi pubblici, sui social network o comunque in rete.

Art.11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il responsabile è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Il responsabile del settore vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti, segnalando all'Ufficio procedimenti disciplinari eventuali deviazioni.
5. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

6. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l'assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti; in tali casi, il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro, ed a chiudere a chiave il locale ad egli assegnato o, qualora ciò comporti l'interruzione del servizio pubblico, a richiedere la sua sostituzione con altro dipendente.
7. Il dipendente, durante l'attività lavorativa, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia l'edificio in cui presta servizio.
8. Non è consentito al dipendente indugiare in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre il tempo strettamente necessario per gli adempimenti di competenza.
9. Durante l'orario di servizio, non può utilizzare la divisa per recarsi negli esercizi commerciali o nei pubblici esercizi per ragioni diverse dalle esigenze di servizio.
10. Durante l'orario di servizio è vietato l'accesso ai social network.
11. Il dipendente assume un comportamento consono al proprio "Status" di dipendente pubblico, utilizzando un tono di voce, in particolare nelle aree comuni, che non arrechi disturbo al lavoro degli altri uffici.
12. I dipendenti di altri uffici e settori, non possono stazionare in altri uffici se non per motivi di servizio e, solo per il tempo strettamente necessario.

Art.12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.
2. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.
3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
4. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
5. Nelle ipotesi in cui le istanze o reclami dei cittadini non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi in senso stretto ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e ss.m.ii., il dipendente, interpellato il responsabile del servizio, riscontra entro il termine di 30 giorni le predette istanze e reclami, salvo che le stesse non presentino carattere emulativo o siano reiterative di richieste già riscontrate in precedenza.
6. Alle comunicazioni di posta elettronica il dipendente risponde generalmente con lo stesso mezzo, richiamando gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile del procedimento e fornendo una risposta chiara ed esaustiva.
7. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente non rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell'amministrazione, astenendosi, in particolare, dal rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione dei propri colleghi e superiori.

8. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

9. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

10. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art.13 Disposizioni particolari per i funzionari responsabili di settore.

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice di comportamento generale e del presente Codice, le norme di cui ai seguenti commi si applicano ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, quali i responsabili di settore, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il responsabile del settore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il responsabile del settore, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

4. La comunicazione di cui al comma 3 è indirizzata al Sindaco, quale organo titolare del potere di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa.

5. Il responsabile del settore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Egli cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. Il responsabile del settore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

7. Il responsabile del settore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il responsabile del settore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

8. Il responsabile del settore svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. Il responsabile del settore intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54bis del decreto legislativo n.°165/2001.
10. Il responsabile del settore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
11. Il responsabile del settore cura il proprio aggiornamento professionale di sua iniziativa e secondo i programmi a tal fine stabiliti dall'amministrazione.
12. Il responsabile del settore vigila sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da parte dei dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di "doppio lavoro".
13. Il responsabile del settore attua le misure previste dal piano di prevenzione della corruzione, vigilando sulla sua applicazione da parte dei dipendenti.

Art.14 Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il proprio Responsabile.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile del settore, questi informa per iscritto il Segretario Comunale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico.

Art.15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs.165/2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
2. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste dal Piano di prevenzione della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni.
4. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale.

Art.16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art.17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Comune di Massa di Somma dà la più ampia diffusione al presente codice.
2. Il presente codice di comportamento sostituisce eventuali altre disposizioni, regolamentari e/o organizzative, già vigenti e con esso incompatibili.